AGS [Numero dell'incarto]

Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG)

Del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

```
Nuovo: 173.000
```

Modificato: 130.100 | 150.100 | 170.050 | 170.100 | 170.140 | 170.400 |

170.450 | 171.000 | 171.100 | 210.100 | 210.200 | 210.300 | 217.600 | 220.000 | 310.100 | 320.100 | 350.100 | 350.500 | 370.100 | 370.300 | 421.000 | 427.200 | 492.100 | 496.000 | 500.500 | 500.900 | 530.100 | 538.100 | 542.100 | 544.300 | 546.250 | 548.100 | 548.200 | 613.000 | 618.100 | 620.100 | 710.100 | 710.300 | 720.000 | 720.200 | 801.100 | 803.100 | 803.200 | 803.300 | 810.100 | 815.100 | 820.100 | 820.200 |

850.100 | 910.000 | 915.100

Abrogato: 173.000 | 173.050

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale¹⁾, visto il messaggio del Governo del ...,

1

¹⁾ CSC <u>110.100</u>

decide:

I.

1. Introduzione

Art. 1 Campo d'applicazione

- ¹ La presente legge disciplina l'organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione.
- ² Per la commissione di espropriazione e per le autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali essa vale soltanto se il diritto speciale non prevede nulla di diverso.
- ³ Le competenze dei tribunali e delle autorità di conciliazione, le procedure, la capacità di stare in giudizio e la rappresentanza legale nonché disposizioni complementari alla presente legge sono oggetto della legislazione sulla giustizia civile, penale e amministrativa

2. Disposizioni comuni

2.1. ORGANIZZAZIONE GENERALE

Art. 2 Sede

- ¹ Il Tribunale d'appello, l'ufficio cantonale del giudice dei provvedimenti coercitivi e l'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi hanno la propria sede a Coira.
- ² I tribunali regionali, le giudicature di pace e le autorità di conciliazione in materia di locazione hanno la propria sede di regola nel capoluogo di regione o nel luogo stabilito dalla commissione amministrativa del tribunale regionale.
- ³ Per motivi oggettivi le autorità giudiziarie possono riunirsi in un luogo diverso dalla loro sede.

Art. 3 Costituzione e decisione

- ¹ Fatti salvi i poteri dell'organo di elezione, i tribunali si costituiscono da sé.
- ² Gli organi direttivi dei Tribunali procedono a votazioni ed elezioni a scrutinio aperto. Se un membro richiede una votazione o un'elezione a scrutinio segreto, la sua richiesta deve essere accolta. In caso di parità di voti, la decisione spetta al presidente; in caso di elezioni decide la sorte.

³ I membri degli organi direttivi dei tribunali possono partecipare per via elettronica alle votazioni e alle elezioni. Il Tribunale d'appello disciplina i dettagli in un'ordinanza dopo aver sentito i tribunali regionali.

Art. 4 Accesso al registro centrale delle persone e degli oggetti

- ¹ I tribunali e le autorità di conciliazione possono accedere ai dati di cui necessitano per adempiere i compiti loro attribuiti dalla legge.
- ² L'accesso ai dati può avvenire tramite una procedura di richiamo.
- ³ Per il resto si applicano le disposizioni della legge sui registri degli abitanti e su altri registri delle persone e degli oggetti¹⁾.

Art. 5 Spese procedurali, pene pecuniarie e multe

- ¹ Per il loro lavoro, i tribunali e le autorità di conciliazione riscuotono spese procedurali dalle parti in conformità alle norme procedurali determinanti e ai regolamenti tariffari.
- ² Le pene pecuniarie e le multe inflitte dai tribunali e dalle autorità di conciliazione spettano alla cassa del tribunale di prima istanza competente.

Art. 6 Finanze e contabilità

- ¹ Ogni tribunale gestisce le finanze e la contabilità secondo i principi del diritto cantonale sulla gestione finanziaria.
- ² Il Tribunale d'appello disciplina in un'ordinanza la competenza decisionale relativa ai crediti e altri dettagli relativi alle finanze e alla contabilità dei tribunali regionali e delle autorità di conciliazione. Il Dipartimento competente per le finanze, il Controllo delle finanze, i tribunali regionali e le autorità di conciliazione devono essere previamente sentiti.
- ³ In accordo con il Dipartimento competente per le finanze, il Tribunale d'appello può, dietro indennizzo, delegare compiti del settore finanze e contabilità all'Amministrazione delle finanze.

Art. 7 Collaboratori delle autorità giudiziarie

- ¹ Le autorità giudiziarie dispongono dei collaboratori di cui necessitano per sbrigare le pratiche garantendo elevata qualità e celerità.
- ² Nel quadro del preventivo, il Tribunale d'appello chiede al Gran Consiglio gli impieghi necessari per il Tribunale d'appello e le altre autorità giudiziarie soggette alla sua vigilanza. Esso sente previamente le autorità interessate.

3

¹⁾ CSC 171.200

- ³ Il Tribunale d'appello classifica gli impieghi dei collaboratori del Tribunale d'appello, del Tribunale della magistratura e delle altre autorità giudiziarie in classi di funzione secondo il diritto cantonale del personale. Prima di classificare gli impieghi, esso chiede la presa di posizione dell'Ufficio cantonale del personale e sente le autorità interessate.
- ⁴ L'assunzione e il licenziamento dei collaboratori competono all'autorità giudiziaria per la quale i collaboratori sono attivi.

2.2. UDIENZA

Art. 8 Direzione della procedura

- ¹ I presidenti o i giudici da essi designati dirigono le procedure in qualità di giudici dell'istruzione fino alla decisione e se necessario adottano decisioni provvisionali.
- ² Essi stralciano il procedimento perché considerato evaso se nel corso del procedimento viene meno l'interesse giuridicamente rilevante a una decisione, in particolare in seguito al ritiro, al riconoscimento o a una transazione.
- ³ Essi firmano gli esemplari della sentenza e delle decisioni.

Art. 9 Numero legale

- ¹ I tribunali e le autorità di conciliazione possono deliberare e decidere validamente solo se sono al completo.
- ² Solo in caso di assenza o uscita dalla carica imprevisti di singoli giudici, salvo che una parte chieda il completamento del tribunale, un collegio di cinque giudici può giudicare validamente se sono presenti almeno tre giudici e un collegio di tre giudici può giudicare validamente se sono presenti almeno due giudici.

Art. 10 Consegna del voto

- ¹ Ogni giudice e ogni membro dell'autorità di conciliazione è obbligato a pronunciarsi per le sentenze.
- ² Il tribunale e l'autorità di conciliazione procedono con scrutinio aperto alle votazioni.
- ³ In caso di parità di voti, il voto del presidente della camera competente conta doppio.

Art. 11 Decisioni per circolazione degli atti

- ¹ I tribunali possono decidere per circolazione degli atti se non è prevista un'udienza o se le parti hanno rinunciato allo svolgimento di un'udienza.
- ² Le decisioni per circolazione degli atti richiedono l'unanimità. Ogni giudice può richiedere che si proceda a una deliberazione a voce.

Art. 12 Lingua processuale

¹ La lingua processuale delle autorità giudiziarie si conforma alla legge cantonale sulle lingue¹⁾.

Art. 13 Segreto d'ufficio

- ¹ I fatti di cui i membri delle autorità giudiziarie nonché i loro collaboratori vengono a conoscenza nel quadro di un procedimento giudiziario o di conciliazione devono essere tenuti segreti.
- ² Il segreto d'ufficio vale anche per periti, interpreti nonché altre persone chiamate a consulto dalle autorità giudiziarie per procedimenti giudiziari o di conciliazione. Il presidente deve richiamare l'attenzione di queste persone riguardo all'obbligo di serbare il segreto e alle conseguenze in caso di violazione dello stesso.
- ³ Le persone di cui al capoverso 1 e al capoverso 2 possono esprimersi in merito a fatti dei quali sono venuti a conoscenza nel corso di un procedimento giudiziario o di conciliazione oppure consegnare atti relativi a un tale procedimento soltanto se il Tribunale d'appello li ha liberati dal segreto d'ufficio.

Art. 14 Attuariato

- ¹ Gli attuari allestiscono il verbale delle udienze e delle deliberazioni del tribunale, redigono le sentenze e firmano gli esemplari della sentenza.
- ² Su incarico del presidente possono collaborare alla preparazione dei casi e a procedure con giudice unico. Essi dispongono di voto consultivo durante le udienze del Tribunale.
- ³ I Tribunali possono delegare ulteriori compiti agli attuari.

2.3. CARATTERE PUBBLICO

Art. 15 Udienza in tribunale

- ¹ Le tempistiche e l'oggetto delle udienze in tribunale devono essere resi accessibili al pubblico in forma adeguata.
- ² Fatta eccezione per le deliberazioni relative alle sentenze, le udienze sono pubbliche.
- ³ Il presidente esclude del tutto o in parte il pubblico dalle udienze se:
- a) vigono disposizioni di legge divergenti;
- ciò è necessario per motivi importanti, segnatamente a tutela dell'ordine e della morale pubblici oppure di un interesse degno di essere tutelato di una persona coinvolta.

5

⁴ Sono vietate riprese in immagini e registrazioni audio delle udienze.

¹⁾ CSC 492,100

⁵ Le parti e i rappresentanti legali devono presentarsi alle udienze in abbigliamento corretto, che rispetti la dignità del Tribunale.

Art. 16 Decisioni giudiziarie

- ¹ I tribunali rendono le loro decisioni accessibili al pubblico in forma adeguata.
- ² Di norma il Tribunale d'appello pubblica le proprie sentenze. Se in merito a questioni giuridiche di importanza fondamentale la decisione non è stata presa all'unanimità, il collegio giudicante può decidere di inserire l'opinione minoritaria motivata nell'allegato di una decisione.

Art. 17 Attività informativa

- ¹ Il Tribunale d'appello disciplina in un'ordinanza l'attività informativa delle autorità giudiziarie rivolta al pubblico.
- ² All'interno di questa ordinanza può disciplinare l'ammissione nonché i diritti e i doveri dei cronisti giudiziari e prevedere sanzioni in caso di infrazioni.

2.4. POSIZIONE DEI MEMBRI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE PER QUANTO RIGUARDA LE NORME RELATIVE ALL'IMPIEGO

Art. 18 Membri di autorità giudiziarie

- ¹ L'attività giudiziaria viene svolta dai membri a titolo principale e accessorio delle autorità giudiziarie.
- ² Sono membri a titolo principale delle autorità giudiziarie:
- a) i giudici d'appello;
- i presidenti dei tribunali regionali attivi con una percentuale di impiego a tempo parziale o pieno definita in precedenza;
- i vicepresidenti dei tribunali regionali attivi con una percentuale di impiego a tempo parziale o pieno definita in precedenza;
- d) i giudici regionali attivi con una percentuale di impiego a tempo parziale o pieno definita in precedenza;
- e) i giudici di pace.
- ³ Sono membri a titolo accessorio delle autorità giudiziarie:
- il presidente nonché altri membri del Tribunale della magistratura e i rispettivi sostituti:
- i giudici regionali attivi con una percentuale di impiego a tempo parziale dipendente dalla mole di lavoro;
- c) i sostituti dei giudici di pace;
- d) i membri delle autorità di conciliazione in materia di locazione e i loro sostituti;

 e) i membri delle autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi e i loro sostituti.

Art. 19 Giuramento e promessa solenne

- ¹ Prima di assumere la loro carica, i membri delle autorità giudiziarie giurano o promettono solennemente di adempiere in modo coscienzioso ai loro doveri.
- ² Prestano giuramento o promessa solenne:
- a) il presidente del Tribunale d'appello dinanzi al Gran Consiglio;
- il vicepresidente e gli altri membri del Tribunale d'appello dinanzi al presidente del Tribunale d'appello;
- c) il presidente del Tribunale della magistratura dinanzi al Gran Consiglio;
- d) gli altri membri del Tribunale della magistratura dinanzi al presidente del Tribunale della magistratura;
- e) i presidenti dei tribunali regionali dinanzi al Tribunale d'appello (corte plenaria):
- i membri dei tribunali regionali dinanzi al presidente del rispettivo tribunale regionale;
- g) i membri delle autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi nonché i loro supplenti dinanzi al presidente del Tribunale d'appello;
- i membri delle giudicature di pace e delle autorità di conciliazione in materia di locazione nonché i loro supplenti dinanzi al presidente del tribunale regionale al quale sono annesse.

³ Il giuramento e la promessa solenne hanno la seguente formula: "Lei, quale presidente (giudice, membro) eletto/a del (Tribunale d'appello, Tribunale della magistratura, tribunale regionale o autorità di conciliazione), giura innanzi a Dio (promette) di adempiere a tutti i doveri del suo ufficio secondo scienza e coscienza." "Lo giuro (prometto)."

Art. 20 Retribuzione

1. Giudici d'appello

- ¹ In caso di impiego a tempo pieno, lo stipendio annuo, inclusa la tredicesima mensilità. ammonta:
- a) per il presidente al Tribunale d'appello al 107 per cento;
- per i giudici d'appello che fanno parte della Commissione amministrativa al 105 per cento;
- c) per gli altri giudici d'appello al 103 per cento

del massimo della classe di stipendio più elevata prevista dal diritto cantonale del personale.

² Se un giudice d'appello è attivo a tempo parziale, lo stipendio di cui al capoverso 1 viene versato in proporzione al grado di occupazione.

Art. 21 2. Altri membri a titolo principale di autorità giudiziarie

- ¹ Il Tribunale d'appello classifica gli impieghi degli altri membri a titolo principale delle autorità giudiziarie in classi di funzione secondo il diritto cantonale del personale e stabilisce lo stipendio iniziale per ogni membro. Prima di classificare gli impieghi e di stabilire lo stipendio iniziale, esso chiede la presa di posizione dell'Ufficio cantonale del personale.
- ² Lo stipendio degli altri membri a titolo principale delle autorità giudiziarie aumenta dell'uno per cento all'anno fino al raggiungimento dell'importo massimo della classe di funzione determinante.
- ³ Premi di prestazione o premi spontanei possono essere conferiti come riconoscimento solo per attività di amministrazione della giustizia.
- ⁴ Se gli altri membri a titolo principale di autorità giudiziarie sono attivi a tempo parziale, lo stipendio di cui al capoverso 1 capoverso 3 viene versato in proporzione al grado di occupazione.

Art. 22 3. Membri di autorità giudiziarie attivi a titolo accessorio

- ¹ I membri delle autorità giudiziarie attivi a titolo accessorio vengono retribuiti per la loro attività giudiziaria sotto forma di:
- a) un'indennità giornaliera; oppure
- una rimunerazione di partecipazione se sono coinvolti in una decisione per circolazione degli atti e
- c) un supplemento, se dirigono il procedimento.
- ² Il diritto a retribuzione insorge con l'assegnazione di una pratica. Se una pratica viene meno o se un membro a titolo accessorio di un'autorità giudiziaria non può partecipare per ragioni personali, la retribuzione va ridotta.
- ³ Il Tribunale d'appello stabilisce in un'ordinanza l'ammontare dell'indennità giornaliera, della rimunerazione di partecipazione nonché dei supplementi e gli ulteriori dettagli della retribuzione dei membri a titolo accessorio delle autorità giudiziarie.

Art. 23 Indennizzo

1 In caso di mancata rielezione

- ¹ Su richiesta dell'interessato, il Tribunale d'appello può concedere un indennizzo pari al massimo a dodici mensilità a un membro a titolo principale di un'autorità giudiziaria, se prima del compimento dei 65 anni egli non viene rieletto senza che vi siano motivi oggettivi.
- ² Al momento di prendere questa decisione il Tribunale d'appello tiene conto in particolare dell'età, della situazione professionale e personale del membro non rieletto, della durata della sua carica e delle circostanze che hanno condotto alla mancata rielezione.
- ³ In sede di determinazione dell'indennizzo vanno considerati i redditi da attività lucrativa e i proventi da perdita di guadagno che il membro non rieletto dell'autorità giudiziaria percepisce nei dodici mesi seguenti l'uscita dalla carica.

⁴ Il membro interessato e la commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia hanno la facoltà di impugnare le decisioni concernenti l'indennizzo in caso di mancata rielezione dinanzi al Tribunale della magistratura entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 24 2. In caso di dimissioni

- ¹ Se un membro a titolo principale di un'autorità giudiziaria si dimette nel corso di una mediazione o dopo la stessa, su sua richiesta l'autorità di vigilanza può concedergli un indennizzo pari al massimo a sei mensilità.
- ² L'indennizzo deve essere approvato dalla commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia, se esso viene stabilito da un tribunale.
- ³ La decisione (di approvazione) della commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia è sufficiente quale base per la spesa. Non è necessario un credito suppletivo.

Art. 25 Vacanze

- ¹ I membri a titolo principale delle autorità giudiziarie ricevono ogni anno al massimo:
- sei settimane di vacanza fino all'anno civile compreso nel quale compiono 49 anni
- sette settimane di vacanza a partire dall'anno civile nel quale compiono 50 anni.
- ² È permesso riportare all'anno civile seguente al massimo cinque giorni di vacanza.
- ³ Una compensazione finanziaria per giorni di vacanza di cui non si è usufruito è esclusa

Art. 26 Dimissioni

¹ I membri delle autorità giudiziarie possono dimettersi per iscritto dalla carica di giudice in qualsiasi momento per la fine di un mese, nel rispetto di un termine di disdetta di sei mesi. Dimissioni parziali sono ammesse soltanto alle condizioni previste dall'articolo 46 capoverso 2.

² La dichiarazione di dimissioni deve essere indirizzata:

- a) dai membri del Tribunale d'appello nonché del Tribunale della magistratura alla commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia;
- dai membri dei tribunali regionali e delle autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi al Tribunale d'appello;
- c) dai membri delle giudicature di pace e delle autorità di conciliazione in materia di locazione al rispettivo tribunale regionale.

Art. 27 Idoneità

¹ I membri delle autorità giudiziarie sono idonei a ricoprire la carica di giudice.

- ² I membri a titolo principale delle autorità giudiziarie sono in possesso di una formazione conclusa in diritto e di norma della patente di avvocato. I giudici di pace hanno completato una formazione quali mediatori.
- ³ In sede di elezione dei membri delle autorità giudiziarie occorre tenere debitamente conto delle lingue dei procedimenti della rispettiva autorità giudiziaria.
- ⁴ Se nel corso del suo periodo di carica un membro di un'autorità giudiziaria perde la capacità di esercitare l'ufficio, in caso di incapacità legata al posto di lavoro la carica di giudice cessa se per questa ragione il membro dell'autorità giudiziaria non ha esercitato l'attività giudiziaria complessivamente per 365 giorni. Negli altri casi la carica di giudice cessa al momento in cui il membro dell'autorità giudiziaria può rivendicare una rendita d'invalidità che ha fatto valere tempestivamente.
- ⁵ Il Tribunale d'appello può emanare le necessarie disposizioni esecutive.

Art. 28 Incompatibilità

1. Attività accessorie

- ¹ I membri delle autorità giudiziarie non sono autorizzati a esercitare alcuna attività accessoria che potrebbe pregiudicare l'esercizio dell'ufficio, l'indipendenza o la reputazione dell'autorità giudiziaria di cui fanno parte.
- ² Sono vietate segnatamente:
- a) la rappresentanza di terzi dinanzi all'autorità giudiziaria di cui fanno parte;
- ai membri del Tribunale d'appello la rappresentanza di terzi in procedimenti che devono essere giudicati dal Tribunale d'appello in caso di impugnazione;
- ai membri del Tribunale d'appello l'attività in seno a un'autorità le cui azioni e decisioni devono essere giudicate dal Tribunale d'appello in caso di controversia;
- d) ai membri dei tribunali regionali, delle giudicature di pace, delle autorità di conciliazione in materia di locazione e delle autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi le attività in seno a un'autorità le cui azioni e decisioni devono essere giudicate, in caso di controversia, dall'autorità giudiziaria di cui fanno parte;
- e) ai membri a titolo principale delle autorità giudiziarie attivi a tempo pieno, l'esercizio di un altro incarico o di un'altra attività lucrativa, salvo si tratti di un'attività di insegnamento o di pubblicazione di scarsa entità. Sono fatte salve regolamentazioni legislative di tenore diverso.
- ³ L'esercizio di altre attività accessorie è soggetto ad autorizzazione se:
- à remunerato e insieme alla carica di giudice supera un impiego a tempo pieno;
- b) cela la possibilità di un'incompatibilità;
- c) a tale scopo è necessario occupare del tempo lavorativo.
- ⁴ Il Tribunale d'appello disciplina in un'ordinanza i dettagli relativi alle attività accessorie vietate e a quelle soggette ad autorizzazione nonché i dettagli relativi alla procedura di autorizzazione

Art. 29 2. Personale

- ¹ Non possono fare parte contemporaneamente quali membri ordinari della stessa autorità giudiziaria:
- a) persone sposate tra loro;
- b) parenti in linea diretta o fino al terzo grado di parentela in linea laterale;
- c) affini in linea diretta o fino al terzo grado di affinità in linea laterale.
- ² I motivi di esclusione validi per i coniugati si applicano per analogia alle unioni domestiche registrate e alle convivenze di fatto.
- ³ I motivi di esclusione continuano a sussistere dopo lo scioglimento del matrimonio, dell'unione domestica registrata o della convivenza di fatto.
- ⁴ L'elezione è valida per la persona finora in carica o, in caso di nuova elezione contemporanea, per la persona che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di elezione sostitutiva la persona già in carica ha la precedenza su quella neoeletta. In caso di elezione tacita, è la sorte a decidere in merito alla precedenza.

Art. 30 Durata del lavoro

- ¹ La durata del lavoro media settimanale per i membri a titolo principale delle autorità giudiziarie ammonta a 42 ore in caso di impiego a tempo pieno. Se i membri a titolo principale delle autorità giudiziarie sono attivi a tempo parziale, la durata del lavoro si riduce in proporzione al grado di occupazione. I membri a titolo principale delle autorità giudiziarie sono esentati dalla registrazione del tempo di lavoro.
- ² La durata del lavoro dei membri a titolo accessorio delle autorità giudiziarie si conforma alla mole di lavoro. Essi sono tenuti a registrare il tempo di lavoro, se ciò è necessario per la retribuzione.

Art. 31 Obbligo di informare

1. Condanne penali

¹ I membri delle autorità giudiziarie sono tenuti a informare senza indugio l'autorità di vigilanza in merito a condanne penali pronunciate nel corso del periodo di carica e possono comportare un'iscrizione nel casellario giudiziale risultante nell'estratto per privati.

Art. 32 2. Relazioni d'interesse

- ¹ Al momento di assumere il mandato i membri delle autorità giudiziarie informano il Tribunale d'appello in merito:
- a) ad attività lucrative a titolo principale e accessorio;
- ad attività in seno a organi direttivi e di vigilanza di corporazioni, istituti e fondazioni di diritto privato e pubblico;
- c) a funzioni direttive e consultive permanenti di persone e gruppi di interesse:
- d) alla partecipazione a commissioni e ad altri organi della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni.

² All'inizio dell'anno di carica i membri delle autorità giudiziarie comunicano al Tribunale d'appello i cambiamenti della loro situazione in relazione a una o più delle attività menzionate nel capoverso 1.

³ Il Tribunale d'appello provvede al rispetto degli obblighi di comunicazione. Esso allestisce un registro dei legami di interesse e lo pubblica. È fatto salvo il segreto professionale.

Art. 33 Domicilio

¹ I membri delle autorità giudiziarie prendono domicilio nel Cantone al più tardi dal momento in cui assumono la carica.

Art. 34 Limite di età

¹ I membri a titolo principale delle autorità giudiziarie possono esercitare la carica di giudice al massimo fino alla fine dell'anno in cui compiono 68 anni.

² I membri a titolo accessorio delle autorità giudiziarie possono esercitare la carica di giudice al massimo fino alla fine dell'anno in cui compiono 70 anni.

Art. 35 Regolamentazioni complementari

¹ In assenza di disposizioni divergenti e se ciò è compatibile con l'indipendenza dei giudici, per il rapporto di impiego dei membri delle autorità giudiziarie fanno stato per analogia le disposizioni in materia di diritto del personale.

3. Autorità giudiziarie

3.1 TRIBUNALE D'APPELLO

3.1.1. Organizzazione generale

Art. 36 Sezioni

¹ La Corte plenaria nomina sezioni per l'attività giudiziaria. Essa può suddividerle in camere.

Art. 37 Composizione

¹ Il Tribunale d'appello decide di regola nella composizione di tre giudici.

² In merito a questioni giuridiche di importanza fondamentale il Tribunale d'appello decide nella composizione di cinque giudici.

² La composizione delle sezioni e di eventuali camere deve essere resa nota pubblicamente

- ³ Qualora un rimedio giuridico sia palesemente inammissibile o palesemente fondato o infondato, decide il presidente della camera con competenza di giudice unico.
- ⁴ Su disposizione del presidente, il Tribunale d'appello decide in composizione di tre membri in merito a questioni per le quali è prevista la competenza di giudice unico e in composizione di cinque membri in merito a questioni per le quali è prevista la composizione di tre giudici.
- ⁵ Per determinati settori la legge può prevedere una composizione di cinque giudici o una competenza di giudice unico.

Art. 38 Supplenza

- ¹ I giudici sono obbligati a sostituire i giudici in altre sezioni.
- ² Se a seguito di motivi di impedimento o di ricusa il Tribunale d'appello non può riunirsi al completo, la commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia designa i supplenti tra i membri a titolo principale dei tribunali regionali che dispongono delle stesse competenze linguistiche della persona da sostituire.

Art. 39 Amministrazione del tribunale

1. Corte plenaria

¹ La Corte plenaria è composta dai membri ordinari.

- ² Le competono:
- a) l'emanazione di ordinanze giudiziarie;
- l'approvazione del preventivo, del conto annuale e del rapporto di gestione del Tribunale d'appello nonché delle autorità giudiziarie che si trovano sotto la sua vigilanza a destinazione del Gran Consiglio;
- c) il varo di richieste a destinazione del Gran Consiglio con le quali si intende incaricare il Governo di elaborare progetti legislativi o costituzionali concernenti l'amministrazione della giustizia:
- d) la nomina delle sezioni e di eventuali camere;
- e) la nomina dei presidenti delle sezioni e di eventuali camere nonché dei sostituti:
- f) decisioni importanti di diritto del personale che riguardano i collaboratori del Tribunale d'appello;
- g) la richiesta di destituzione di membri del Tribunale d'appello;
- h) il coordinamento della giurisprudenza tra le sezioni;
- i) l'emanazione di prese di posizione;
- i) l'elezione delle persone che devono essere elette dal Tribunale d'appello;
- k) altri compiti assegnatile per legge o ordinanza.
- ³ Le decisioni della Corte plenaria sono valide se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei membri della Corte plenaria.

Art. 40 2. Commissione amministrativa

¹ La commissione amministrativa è composta dal presidente, dal vicepresidente e da tre altri membri del Tribunale d'appello. Almeno un membro della commissione amministrativa è di madrelingua romancia o italiana.

- ³ La commissione amministrativa svolge tutti i compiti di amministrazione della giustizia che non sono attribuiti a un altro organo. Le competono in particolare:
- a) l'adozione di decisioni di vigilanza gerarchica nei confronti di membri del Tribunale d'appello, se non è competente il Gran Consiglio;
- b) la vigilanza e l'alta vigilanza sulle autorità giudiziarie nonché sui suoi membri, se non è competente la Corte plenaria. Nel regolamento interno il Tribunale d'appello può delegare questi compiti a un altro organo o alla presidenza;
- l'adozione di decisioni relative al personale, se non è competente la Corte plenaria;
- d) il diritto di contrarre impegni nel quadro del preventivo approvato. Nel regolamento interno il Tribunale d'appello può delegare questa competenza di spesa alla presidenza o al segretario generale.
- ⁴ Le decisioni della commissione amministrativa sono valide se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno tre membri della commissione amministrativa.

Art. 41 3. Presidenza

¹ Il presidente:

- a) rappresenta il Tribunale d'appello verso l'esterno;
- detiene la presidenza in seno alla Corte plenaria e alla commissione amministrativa:
- c) prepara le pratiche per la Corte plenaria e la commissione amministrativa;
- d) attua le decisioni degli organi direttivi dei tribunali;
- e) adempie altri compiti assegnatigli per legge o per ordinanza.

Art. 42 Regolamento interno

¹ Il Tribunale d'appello disciplina la propria organizzazione e gestione in un regolamento interno.

² La Corte plenaria elegge i tre membri della commissione amministrativa per la durata di quattro anni tra i giudici ordinari. La rielezione è ammessa una volta.

² In caso di impedimento del presidente, quest'ultimo viene rappresentato dal vicepresidente. A esso competono i compiti e le competenze del presidente.

3.1.2. Giudici

Art. 43 Organico

- ¹ Il Tribunale d'appello si compone di un presidente, di un vicepresidente e degli altri membri necessari per evadere le pratiche garantendo elevata qualità e celerità. Il volume di impiego complessivo ammonta ad almeno undici equivalenti a tempo pieno.
- ² Il Gran Consiglio stabilisce la dotazione del Tribunale d'appello. Esso non è vincolato al grado di occupazione minimo del 50 per cento.
- ³ Prima di ogni elezione per il rinnovo integrale, il Gran Consiglio verifica la necessità di aumentare la dotazione esistente.
- ⁴ Se il Tribunale d'appello non è in grado di far fronte alla mole di lavoro con i posti di giudice stabiliti in occasione delle elezioni per il rinnovo integrale, il Gran Consiglio aumenta la dotazione nella misura necessaria durante il periodo di carica.
- ⁵ Se un giudice d'appello si ritira o non si ripresenta per una rielezione, il Gran Consiglio verifica se sia possibile rinunciare del tutto o in parte a una nuova occupazione.

Art. 44 Numero e grado di occupazione

- ¹ Prima dell'elezione, su proposta del Tribunale d'appello il Gran Consiglio stabilisce il numero di giudici d'appello e il loro grado di occupazione.
- ² Possono essere elette a presidente e a vicepresidente soltanto persone che esercitano la carica di giudice con un grado di occupazione pari almeno all'80 per cento. Gli altri giudici d'appello sono attivi con un grado di occupazione pari almeno al 50 per cento, per quanto la legge non preveda altrimenti.
- ³ Dopo aver sentito il Tribunale d'appello, il Gran Consiglio può suddividere i posti per i quali non si ripresenta alcun membro in carica in posti a tempo parziale con un grado di occupazione pari almeno al 50 per cento. La procedura vale per analogia per le elezioni complementari e le dimissioni parziali.

Art. 45 Modifica del grado di occupazione a seguito di una nascita o di un'adozione

- ¹ I membri del Tribunale d'appello che diventano genitori o che, se vivono in unione domestica registrata, si assumono la responsabilità per uno o più minori hanno diritto di ridurre il grado di occupazione di al massimo il 20 per cento. Il grado di occupazione non può scendere al di sotto del 50 per cento.
- ² Il diritto alla riduzione deve essere fatto valere al più tardi entro sei mesi dalla nascita o dall'adozione.
- ³ Se un membro riduce il grado di occupazione a seguito di una nascita o di un'adozione, il Tribunale d'appello può aumentare in misura corrispondente il grado di occupazione di un altro membro, con il consenso di quest'ultimo.

- ⁴ Se la percentuale di impiego che si libera a seguito della modifica del grado di occupazione non può essere coperta internamente al tribunale, il Gran Consiglio crea un nuovo posto di giudice e lo occupa.
- ⁵ L'impiego in misura ridotta può essere iniziato non appena un altro membro ha esteso la propria attività o assunto la propria carica in misura corrispondente alla riduzione, al più tardi il 1° giorno del mese successivo alla scadenza di un anno dalla nascita o dall'adozione

Art. 46 Modifica del grado di occupazione durante il periodo di carica

- ¹ Durante il periodo di carica, con il consenso della persona interessata il Tribunale d'appello può modificare il grado di occupazione dei giudici d'appello al massimo fino al termine del periodo di carica. Il volume di impiego complessivo non può essere superato.
- ² Il Tribunale d'appello deve chiedere un'elezione complementare se a seguito della modifica del grado di occupazione di uno o di più membri si libera un posto con un grado di occupazione pari almeno al 50 per cento. La richiesta del Tribunale d'appello contiene le dichiarazioni di dimissioni parziali necessarie per la modifica dei gradi di occupazione.
- ³ Se a seguito delle modifiche dei gradi di occupazione il volume di impiego complessivo cala in misura inferiore al 50 per cento, il Tribunale d'appello adotta le misure necessarie per poter continuare a garantire un'evasione delle pratiche di elevata qualità e celere. I costi per queste misure non possono essere superiori ai risparmi conseguiti dal Tribunale d'appello a seguito della modifica del grado di occupazione di uno o più membri.

Art. 47 Procedura di elezione

1. Principio

¹ Il Gran Consiglio elegge il presidente, il vicepresidente nonché gli altri membri del Tribunale d'appello in turni elettorali separati.

- a) la rielezione diretta del presidente, se ha esercitato questa funzione già per l'intero periodo di carica precedente;
- b) l'elezione a vicepresidente del presidente in carica;
- la rielezione diretta del vicepresidente, se ha esercitato questa funzione già per l'intero periodo di carica precedente.

² Sono esclusi:

³ La maggioranza da raggiungere per un'elezione viene calcolata secondo la legge sui diritti politici¹⁾. Per il resto la procedura di elezione si conforma al Regolamento organico del Gran Consiglio²⁾, nella misura in cui la legge sull'organizzazione giudiziaria non preveda nulla di diverso.

¹⁾ CSC <u>150.100</u>

²⁾ CSC 170.140

Art. 48 2. Rielezione

- ¹ Il Tribunale d'appello informa la commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia in merito ai procedimenti di vigilanza gerarchica che ha svolto o avviato nei confronti di membri del Tribunale d'appello durante il periodo di carica.
- ² Prima della rielezione, la commissione competente per la giustizia può verificare l'idoneità personale e professionale dei membri del Tribunale d'appello che si ripresentano per la rielezione.
- ³ Se la commissione intende classificare come inidoneo un membro del Tribunale d'appello che si presenta per la rielezione, essa lo deve comunicare alla persona interessata tempestivamente prima della scadenza del periodo di carica e dare a lei e al Tribunale d'appello la possibilità di prendere posizione. La commissione trasmette la presa di posizione al Gran Consiglio per conoscenza.
- ⁴ Le frazioni possono interrogare i membri che si presentano per una rielezione. I giudici d'appello sono tenuti a fornire loro le informazioni necessarie.
- ⁵ Se la commissione ritiene inidoneo un membro che si presenta per la rielezione, la persona in questione deve essere eletta in un turno elettorale separato. Si tiene un solo turno elettorale. I candidati che in questo turno elettorale non ottengono la maggioranza assoluta possono presentarsi per l'elezione complementare.

Art. 49 3. Elezione complementare e sostitutiva

- ¹ Se occorre occupare un nuovo posto, se nessuno dei membri in carica si presenta per la rielezione oppure se un posto di giudice non viene occupato nella procedura di rielezione, la commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia pubblica il posto.
- ² Nella pubblicazione viene indicata la frazione che dal punto di vista aritmetico può rivendicare il posto da occupare.
- ³ La commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia esamina l'idoneità personale e professionale dei candidati. Essa può coinvolgere il Tribunale d'appello o altri organi.
- ⁴ Se la commissione ritiene che un candidato sia inidoneo, comunica questo fatto al Gran Consiglio.

Art. 50 Elezione di giudici straordinari

1. Circostanze straordinarie

- ¹ Giudici straordinari possono essere eletti:
- a) per la durata dell'impedimento, se a seguito di un danno alla salute fisica, mentale o psichica oppure per altri motivi un giudice è impossibilitato a esercitare la propria carica presumibilmente per diversi mesi;
- b) per al massimo due anni, se a seguito di un volume delle pratiche straordinariamente elevato il Tribunale d'appello non è più in grado di evadere controversie giuridiche entro un termine adeguato oppure se una tale situazione è incombente a seguito di un aumento straordinario del volume delle pratiche.

Art. 51 2. Presupposti personali e professionali

- ¹ Per i giudici straordinari non valgono né l'obbligo di domicilio, né il limite d'età, né la composizione proporzionale secondo la consistenza numerica delle frazioni.
- ² I membri dei tribunali regionali nonché delle autorità di conciliazione e gli attuari sono eleggibili a giudici straordinari.
- ³ Per il resto, per i giudici straordinari valgono gli stessi presupposti personali e professionali validi per i giudici ordinari.

Art. 52 3. Competenza e procedura

- ¹ La commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia è responsabile in via definitiva dell'elezione di giudici straordinari.
- ² Con l'elezione supplementare essa stabilisce il numero di giudici straordinari, il loro tasso di occupazione e la durata del rapporto di lavoro. Non è necessario un credito suppletivo.
- ³ La procedura di elezione supplementare può essere avviata su richiesta del Tribunale d'appello oppure d'ufficio.
- ⁴ In caso di urgenza è possibile rinunciare a un bando di concorso pubblico se è garantito che il posto venga assegnato a una persona in possesso delle qualità necessarie.
- ⁵ Per il resto alla procedura di elezione supplementare si applicano per analogia l'articolo 47 capoverso 3 e l'articolo 49.

3.1.3. Attuariato

Art. 53 Effettivo e requisiti per l'assunzione

- ¹ Il Tribunale d'appello assume il numero necessario di attuari secondo le disposizioni cantonali di diritto del personale. Esso stabilisce il volume di lavoro.
- ² Può essere assunto come attuario chi dispone di una formazione conclusa in diritto e di regola di una patente d'avvocato.

Art. 54 Attività accessorie

- ¹ Gli attuari non possono esercitare un'attività accessoria che potrebbe pregiudicare l'esercizio della funzione, l'indipendenza o la reputazione del Tribunale d'appello.
- ² Sono vietate segnatamente:
- a) la rappresentanza di terzi dinanzi al Tribunale d'appello, in procedimenti che devono essere giudicati dalla sezione alla quale sono assegnati;
- la rappresentanza di terzi in procedimenti che in caso di impugnazione devono essere giudicati da una sezione del Tribunale d'appello alla quale sono assegnati;

- c) l'attività in seno a un'autorità le cui azioni o decisioni in caso di impugnazione devono essere giudicate da una sezione del Tribunale d'appello alla quale sono assegnati.
- ³ Le attività lucrative indipendenti e dipendenti necessitano di un'autorizzazione del Tribunale d'appello.

Art. 55 Attuari ad hoc

- ¹ Il presidente del Tribunale e i presidenti delle sezioni decidono se fare capo ad attuari ad hoc.
- ² Qualora il loro volume di impiego presso il Tribunale d'appello superi il 40 per cento, per quanto riguarda le attività accessorie per loro fanno stato le medesime disposizioni valide per gli attuari ordinari.

3.1.4. Segreteria generale

Art. 56 Compiti

- ¹ Il segretario generale è a capo dell'amministrazione del Tribunale d'appello. Esso è competente per le questioni relative al personale, alle finanze e alla contabilità non-ché per l'infrastruttura del Tribunale d'appello.
- ² Il segretario generale è membro con voto consultivo della corte plenaria e della commissione amministrativa. Sotto la direzione del presidente, prepara le pratiche della corte plenaria e della commissione amministrativa e le attua insieme al presidente.

3.2. UFFICIO CANTONALE DEL GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI

Art. 57 Composizione e posizione

- ¹ L'ufficio cantonale del giudice dei provvedimenti coercitivi è composto da un giudice unico nonché da due supplenti.
- ² L'ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi è autonomo nell'applicazione del diritto e vincolato unicamente al diritto.
- ³ Dal profilo amministrativo esso è annesso al tribunale regionale. Lì esso dispone del proprio indirizzo di recapito, può utilizzare l'infrastruttura del tribunale regionale definito e fare capo ai collaboratori di quest'ultimo.

⁴ Le attività accessorie non retribuite devono essere notificate al Tribunale d'appello.

Art. 58 Designazione

¹ II Gran Consiglio designa, per la durata di quattro anni, l'ufficio cantonale del giudice dei provvedimenti coercitivi su proposta del Tribunale d'appello scegliendo tra i membri dei tribunali regionali.

Art. 59 Supplenza

¹ Se a seguito di motivi di impedimento o di ricusa il giudice unico non può essere sostituito da un supplente, il Tribunale d'appello designa il supplente tra i membri a titolo principale dei tribunali regionali che sono a capo della camera penale e che non fanno parte dell'ufficio cantonale del giudice dei provvedimenti coercitivi.

3.3. TRIBUNALE DELLA MAGISTRATURA

Art. 60 Composizione e posizione

- ¹ Il Tribunale della magistratura è composto da un presidente, da altri due membri nonché da due supplenti.
- ² Il Tribunale della magistratura è autonomo nell'applicazione del diritto e vincolato unicamente al diritto.
- ³ Esso può dotarsi di una segreteria e di un attuariato.
- ⁴ Il Tribunale della magistratura stabilisce la propria sede nel regolamento interno. La sede deve trovarsi nel Cantone dei Grigioni.
- ⁵ La sede e la composizione del Tribunale della magistratura devono essere rese note pubblicamente.

Art. 61 Presupposti personali e professionali

- ¹ I membri del Tribunale della magistratura:
- a) non possono fare parte di un'altra autorità giudiziaria del Cantone dei Grigioni:
- b) non possono esercitare quali avvocati nel Cantone dei Grigioni.
- ² Per il resto per i membri del Tribunale della magistratura valgono gli stessi presupposti personali e professionali validi per i giudici straordinari del Tribunale d'appello

Art. 62 Elezione

- ¹ II Gran Consiglio elegge il presidente, gli altri membri e i supplenti in turni elettorali separati.
- ² Sono possibili elezioni sostitutive durante il periodo di carica.

² La composizione dell'ufficio cantonale del giudice dei provvedimenti coercitivi va notificato all'autorità di vigilanza e reso pubblico.

³ Per la procedura di elezione si applicano per analogia l'articolo 47 fino all'articolo 51.

Art. 63 Composizione

- ¹ Il Tribunale della magistratura decide di regola nella composizione di tre giudici.
- ² Qualora un ricorso o un'azione sia palesemente inammissibile o palesemente fondato o infondato, decide il presidente della camera con competenza di giudice unico.

Art. 64 Amministrazione del tribunale

- ¹ Il presidente dirige il tribunale, ne controlla l'attività e rappresenta il tribunale verso l'esterno.
- 2 Egli sottopone per approvazione al Gran Consiglio il preventivo nonché il conto annuale e il rapporto di gestione.
- ³ In Gran Consiglio è il presidente del Tribunale d'appello a rispondere del preventivo nonché del conto annuale e del rapporto di gestione del Tribunale della magistratura.

Art. 65 Regolamento interno

¹ Il Tribunale della magistratura disciplina la propria organizzazione e gestione in un regolamento interno.

3.4. TRIBUNALI REGIONALI

3.4.1. Organizzazione generale

Art. 66 Camere

¹ Ogni tribunale regionale costituisce una camera civile e una camera penale e rende pubblica la loro composizione.

Art. 67 Composizione

- ¹ I tribunali regionali decidono di regola nella composizione di tre giudici.
- ² In merito a questioni giuridiche di importanza fondamentale decidono nella composizione di cinque giudici.
- ³ Qualora un'istanza sia palesemente inammissibile o palesemente fondata o infondata, decide il presidente della camera con competenza di giudice unico.
- ⁴ Su disposizione del presidente, i tribunali regionali decidono in composizione di tre membri in merito a questioni per le quali è prevista la competenza di giudice unico e in composizione di cinque membri in merito a questioni per le quali è prevista la composizione di tre giudici.

⁵ Per determinati settori la legge può prevedere una composizione di cinque giudici o una competenza di giudice unico.

Art. 68 Supplenza

- ¹ I giudici sono tenuti a fungere da supplenti dei giudici dell'altra camera.
- ² Se a seguito di motivi di impedimento o di ricusa un tribunale regionale non può riunirsi al completo, il Tribunale d'appello può completarlo con membri di un tribunale regionale confinante oppure dichiarare competente un altro tribunale regionale.

Art. 69 Amministrazione del tribunale

1. Commissione amministrativa

- ¹ La commissione amministrativa è composta dal presidente, dal vicepresidente e da tre altri membri del tribunale regionale.
- ² I giudici regionali ordinari nominano gli altri tre membri per la durata di quattro anni tra i membri dei giudici ordinari.
- ³ Alla commissione amministrativa spettano:
- a) l'emanazione del regolamento interno;
- b) l'approvazione del preventivo e del conto annuale a destinazione del Tribunale d'appello;
- c) la nomina delle camere;
- d) la nomina dei presidenti delle camere e dei sostituti;
- e) decisioni importanti di diritto del personale che riguardano i collaboratori dei tribunali regionali;
- f) la nomina delle persone che devono essere nominate dal tribunale regionale;
- g) la vigilanza sulla giudicatura di pace e sulle autorità di conciliazione in materia di locazione nonché sui loro membri, se nel regolamento interno questo compito non è stato delegato alla presidenza;
- h) il coordinamento della giurisprudenza tra le camere.
- ⁴ Le decisioni della commissione amministrativa sono valide se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno tre membri della commissione amministrativa.

Art. 70 2. Presidenza

- ¹ Il presidente svolge tutti i compiti di amministrazione della giustizia che non sono attribuiti a un altro organo.
- ² Al presidente competono in particolare:
- a) la rappresentanza del tribunale regionale verso l'esterno;
- b) la presidenza della commissione amministrativa;
- c) la preparazione delle pratiche per la commissione amministrativa;
- d) l'adozione di decisioni di vigilanza gerarchica nei confronti di membri del tribunale regionale, se per questo non è competente il Gran Consiglio;

- e) l'adozione di decisioni di diritto del personale, se non è competente la commissione amministrativa;
- f) il diritto di contrarre impegni nel quadro del preventivo approvato;
- g) l'attuazione di disposizioni di diritto di vigilanza del Tribunale d'appello;
- h) l'attuazione delle decisioni della commissione amministrativa nonché della presidenza.
- ³ In caso di impedimento del presidente, quest'ultimo viene rappresentato dal vicepresidente. A esso competono i compiti e le competenze del presidente.

Art. 71 Attuariato

- ¹ Agli attuari è fatto divieto di fungere contemporaneamente da giudici presso lo stesso tribunale.
- ² Qualora il loro volume di impiego presso il tribunale superi il 40 per cento, per quanto riguarda le attività accessorie per essi fanno stato le medesime disposizioni valide per gli attuari ordinari del Tribunale d'appello.
- ³ Il presidente decide se fare capo ad attuari ad hoc.

Art. 72 Regolamento interno

- ¹ Ogni tribunale regionale disciplina in un regolamento interno la distribuzione delle pratiche tra le camere e la formazione dei collegi giudicanti.
- 2 Il regolamento interno può contenere ulteriori norme relative all'organizzazione e alla gestione.
- ³ Il regolamento interno deve essere approvato dal Tribunale d'appello.

3.4.2. Giudici

Art. 73 Organico

- ¹ I tribunali regionali sono composti dai membri a titolo principale e a titolo accessorio necessari per evadere le pratiche garantendo elevata qualità e celerità.
- ² Di norma fanno parte di un tribunale regionale un presidente a titolo principale, un vicepresidente a titolo principale nonché otto giudici a titolo accessorio. Un tribunale regionale è composto almeno da un presidente a titolo principale, da un vicepresidente a titolo accessorio e da sette altri giudici a titolo accessorio.
- ³ Il Gran Consiglio stabilisce la dotazione del rispettivo tribunale regionale.
- ⁴ Prima di ogni rinnovo integrale, esso verifica la necessità di aumentare la dotazione esistente.
- ⁵ Se un tribunale regionale non è in grado di far fronte alla mole di lavoro con i posti di giudice a titolo principale stabiliti in occasione delle elezioni per il rinnovo integrale, il Gran Consiglio aumenta la dotazione nella misura necessaria durante il periodo di carica.

⁶ Se un giudice regionale a titolo principale si ritira o non si ripresenta per una rielezione, il Gran Consiglio verifica se sia possibile rinunciare del tutto o in parte a una nuova occupazione.

Art. 74 Numero e grado di occupazione

- ¹ Prima dell'elezione, su proposta del Tribunale d'appello il Gran Consiglio stabilisce il numero di giudici regionali a titolo principale e il loro grado di occupazione.
- ² Possono essere elette presidente del tribunale regionale soltanto persone che esercitano la carica di giudice con un grado di occupazione pari almeno all'80 per cento. Questo grado di occupazione minimo non vale per il presidente del tribunale regionale Bernina.
- ³ Dopo aver sentito il Tribunale d'appello, il Gran Consiglio può suddividere i posti per i quali non si ripresenta alcun membro in carica in posti a tempo parziale con un grado di occupazione pari almeno al 50 per cento. La procedura vale per analogia per le elezioni complementari.

Art. 75 Modifica del grado di occupazione a seguito di una nascita o di un'adozione

- ¹ I giudici regionali a titolo principale che diventano genitori o che, se vivono in unione domestica registrata, assumono la responsabilità per uno o più minori hanno diritto di ridurre il grado di occupazione in misura di al massimo il 20 per cento. Il grado di occupazione non può scendere al di sotto del 50 per cento.
- ² Il diritto alla riduzione deve essere fatto valere al più tardi entro sei mesi dalla nascita o dall'adozione.
- ³ Se un membro a titolo principale del tribunale regionale riduce il grado di occupazione, il tribunale regionale può aumentare in misura corrispondente il grado di occupazione di un altro membro, con il consenso di quest'ultimo.
- ⁴ Se la percentuale di impiego che si libera a seguito della modifica del grado di occupazione non può essere coperta internamente al tribunale, il Gran Consiglio crea un nuovo posto di giudice e lo occupa.
- ⁵ L'impiego in misura ridotta può essere iniziato se un altro membro ha esteso la propria attività o assunto la propria carica in misura corrispondente alla riduzione, al più tardi il 1° giorno del mese successivo alla scadenza di un anno dalla nascita o dall'adozione.

Art. 76 Modifica del grado di occupazione durante il periodo di carica

¹ Durante il periodo di carica, con il consenso della persona interessata i tribunali regionali possono modificare il grado di occupazione dei membri a titolo principale al massimo fino al termine del periodo di carica. Il volume di impiego complessivo non può essere modificato.

Art. 77 Procedura di elezione

¹ Il Tribunale d'appello verifica l'idoneità personale e professionale dei candidati. Se ritiene inidonei i candidati ammessi all'elezione, lo comunica pubblicamente.

- ² Gli aventi diritto di voto eleggono in turni elettorali separati:
- a) il presidente a titolo principale;
- b) il vicepresidente a titolo principale;
- c) i giudici a titolo principale;
- d) gli altri giudici.
- ³ I tribunali regionali nominano i vicepresidenti a titolo accessorio dalla cerchia dei giudici a titolo accessorio.

Art. 78 Elezione di giudici straordinari

1. Circostanze straordinarie

- ¹ Giudici straordinari possono essere eletti:
- a) per la durata dell'impedimento, se sussiste una situazione eccezionale ai sensi dell'articolo 50 capoverso 1 lettera a che un tribunale regionale non è in grado di gestire con i giudici a titolo principale e con i giudici a titolo accessorio;
- b) per al massimo due anni, se sussiste una situazione eccezionale ai sensi dell'articolo 50 capoverso 1 lettera b che un tribunale regionale non è in grado di gestire con i giudici a titolo principale e con i giudici a titolo accessorio.

Art. 79 2. Presupposti personali e professionali

- ¹ Per i giudici straordinari non valgono né l'obbligo di domicilio, né il limite d'età.
- ² I membri del Tribunale d'appello, di altri tribunali regionali, delle autorità di conciliazione e gli attuari sono eleggibili a giudici straordinari.
- ³ Per il resto per i giudici straordinari valgono gli stessi presupposti personali e professionali validi per i membri a titolo principale dei tribunali regionali.

Art. 80 3. Competenza e procedura

- ¹ La commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia è responsabile in via definitiva dell'elezione supplementare.
- ² Con l'elezione supplementare essa stabilisce il numero di giudici straordinari, il loro tasso di occupazione e la durata del rapporto di lavoro. Non è necessario un credito suppletivo.
- ³ La procedura di elezione supplementare può essere avviata su richiesta del Tribunale d'appello oppure d'ufficio.
- ⁴ In caso di urgenza è possibile rinunciare a un bando di concorso pubblico se è garantita una candidatura di buona qualità.
- ⁵ Per il resto alla procedura di elezione supplementare si applicano per analogia l'articolo 47 capoverso 3 e l'articolo 49.

4. Autorità di conciliazione

4.1. GIUDICATURA DI PACE

Art. 81 Numero e posizione

- ¹ Ogni regione dispone di una giudicatura di pace quale autorità di conciliazione.
- ² La giudicatura di pace è composta da un giudice di pace e da un supplente. I membri delle giudicature di pace possono essere attivi in diverse regioni.
- ³ La giudicatura di pace è autonoma nell'applicazione del diritto e vincolata unicamente al diritto.
- ⁴ Dal punto di vista amministrativo è annessa al tribunale regionale della rispettiva regione.
- ⁵ Il Tribunale d'appello disciplina l'organizzazione e la gestione delle giudicature di pace in un'ordinanza.

Art. 82 Nomina

- ¹ Il tribunale regionale nomina un giudice di pace e un suo supplente per la durata di quattro anni.
- ² Sono possibili nomine sostitutive durante il periodo di carica.
- ³ Il tribunale regionale pubblica i posti vacanti se non si ripresenta un membro in carica.
- ⁴ La composizione della giudicatura di pace deve essere resa nota pubblicamente.

Art. 83 Supplenza

- ¹ Se a seguito di motivi di ricusa il giudice di pace non può essere sostituito dal supplente, il tribunale regionale designa il supplente tra i membri di una giudicatura di pace vicina.
- ² Se a seguito di motivi di impedimento il giudice di pace non può essere sostituito dal supplente, il tribunale regionale nomina un supplente e fa prestare giuramento alla persona in questione fino al momento della prevista decadenza del motivo di impedimento. L'articolo 34 non è applicabile. Per il resto per il supplente fanno stato le medesime regolamentazioni valide per il membro da sostituire.

4.2. AUTORITÀ DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI LOCAZIONE

Art. 84 Numero e posizione

¹ Per controversie relative alla locazione e all'affitto di locali abitativi e commerciali vi è un'autorità di conciliazione in ogni regione.

- ² L'autorità di conciliazione in materia di locazione è composta:
- a) dal giudice di pace della rispettiva regione (presidente);
- b) da un rappresentante ciascuno dei conduttori e dei locatori;
- da un supplente ciascuno del rappresentante dei conduttori e del rappresentante dei locatori.
- ³ L'autorità di conciliazione in materia di locazione è indipendente nella giurisprudenza ed è vincolata unicamente al diritto.
- ⁴ Dal punto di vista amministrativo è annessa al tribunale regionale della rispettiva regione.
- ⁵ Il Tribunale d'appello disciplina l'organizzazione e la gestione delle autorità di conciliazione in materia di locazione in un'ordinanza.

Art. 85 Nomina

- ¹ Il tribunale regionale nomina il rappresentante dei conduttori e quello dei locatori nonché i loro supplenti per la durata di quattro anni.
- ² Sono possibili nomine sostitutive durante il periodo di carica.
- ³ Le organizzazioni di conduttori e di locatori presentano proposte per la nomina del proprio rappresentante. Se entro il termine stabilito non presentano proposte, i tribunali regionali designano i rappresentanti di interessi.
- ⁴ La composizione dell'autorità di conciliazione in materia di locazione deve essere resa nota pubblicamente.

Art. 86 Supplenza

- ¹ Se a seguito di motivi di ricusa l'autorità di conciliazione in materia di locazione non può essere completata da un supplente nominato, il tribunale regionale designa il supplente tra i membri di un'autorità di conciliazione in materia di locazione vicina.
- ² Se a seguito di motivi di impedimento l'autorità di conciliazione in materia di locazione non può essere completata da un supplente nominato, il tribunale regionale nomina un supplente e fa prestare giuramento alla persona in questione fino al momento della prevista decadenza del motivo di impedimento. L'articolo 34 non è applicabile. Per il resto per il supplente fanno stato le medesime regolamentazioni valide per il membro da sostituire.

Art. 87 Servizio di consulenza

¹ L'autorità di conciliazione in materia di locazione delega l'attività di consulenza conformemente all'articolo 201 capoverso 2 del Codice di procedura civile¹⁾ al presidente di un'autorità di conciliazione in materia di locazione vicina.

_

¹⁾ RS <u>272</u>

² Se nessuna delle persone di cui al [[capoverso 1] è disposta a rilevare questo compito, l'autorità di conciliazione in materia di locazione può delegare l'attività di consulenza a terzi oppure assumere qualcuno a tale scopo.

4.3. AUTORITÀ DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI PARITÀ DEI SESSI

Art. 88 Numero e posizione

- ¹ Per controversie secondo la legge sulla parità dei sessi esiste un'autorità cantonale di conciliazione.
- ² L'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi è composta:
- a) da un presidente;
- b) da un rappresentante ciascuno dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- da un supplente ciascuno del rappresentante dei datori di lavoro e del rappresentante dei lavoratori.
- ³ L'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi è indipendente nella giurisprudenza ed è vincolata unicamente al diritto.
- ⁴ Per le udienze di conciliazione l'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi può utilizzare i locali che sono a disposizione per le udienze di conciliazione delle giudicature di pace.
- ⁵ Dal punto di vista amministrativo l'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi è annessa al Tribunale d'appello. Lì dispone del suo indirizzo di recapito.

Art. 89 Nomina

- ¹ Il Tribunale d'appello nomina i membri dell'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi per la durata di quattro anni.
- ² Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori presentano proposte per la nomina del proprio rappresentante. Se entro il termine non presentano proposte, il Tribunale d'appello designa i rappresentanti di interessi.
- ³ La composizione dell'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi deve essere resa nota pubblicamente.

Art. 90 Supplenza

¹ Se a seguito di motivi di impedimento o di ricusa l'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi non può essere completata da un supplente nominato, il Tribunale d'appello designa un supplente e gli fa prestare giuramento fino alla conclusione del corrispondente procedimento o fino al momento della prevista decadenza del motivo di impedimento. Il supplente deve disporre dello stesso grado di idoneità del membro da sostituire.

Art. 91 Servizio di consulenza

¹ L'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi delega l'attività di consulenza conformemente all'articolo 201 capoverso 2 del Codice di procedura civile¹⁾ a terzi oppure assume qualcuno a tale scopo.

5. Vigilanza e alta vigilanza

5 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 92 Oggetto della vigilanza

¹ La vigilanza sui tribunali e sulle autorità di conciliazione si limita unicamente all'amministrazione della giustizia. Non è lecito dettare norme o dare istruzioni ai tribunali e alle autorità di conciliazione in questioni relative alla giurisprudenza. Fanno eccezione le decisioni di rinvio in procedimenti di ricorso.

² La vigilanza sulla giustizia assicura che le autorità giudiziarie agiscano in modo legittimo, opportuno ed economico nel settore dell'amministrazione della giustizia. Essa interviene d'ufficio o su ricorso in caso di situazioni irregolari.

Art. 93 Ricorso di vigilanza

¹ Chiunque può presentare ricorso di vigilanza all'autorità di vigilanza per violazioni dei doveri d'ufficio commesse da autorità giudiziarie o da loro membri, purché l'asserita violazione del diritto riguardi il settore dell'amministrazione della giustizia e non possa essere fatta valere mediante un rimedio giuridico.

Art. 94 Obblighi di collaborazione

¹ Le autorità giudiziarie sottoposte a vigilanza sono tenute a rilasciare le informazioni necessarie all'autorità di vigilanza e allo specialista indipendente da essa incaricato, a concedere loro la presa in visione degli atti e l'accesso ai locali, se ciò è necessario per l'adempimento del loro compito.

² I membri delle autorità giudiziarie sono tenuti a collaborare all'accertamento della fattispecie. L'obbligo di collaborare decade se collaborando un membro si esporrebbe ad addebiti penali.

² La procedura si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa²).

¹⁾ RS 272

²⁾ CSC 370.100

5.2. VIGILANZA GERARCHICA

5.2.1. Strumenti di vigilanza gerarchica

Art. 95 Responsabilità disciplinare

1. Provvedimenti disciplinari

- ¹ Nei confronti di membri delle autorità giudiziarie i quali hanno violato per colpa propria i propri doveri di servizio può essere adottato uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:
- a) un ammonimento;
- b) una multa fino a 10 000 franchi;
- c) la destituzione.
- ² Le misure disciplinari si conformano in particolare alla gravità della violazione dei doveri d'ufficio, alla colpa, ai motivi, al comportamento tenuto in precedenza nonché alla posizione e alla responsabilità del membro dell'autorità giudiziaria.
- ³ Una destituzione può essere disposta soltanto se un membro di un'autorità giudiziaria:
- a) intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato in modo grave i suoi doveri d'ufficio;
- durante il periodo di carica è stato condannato con sentenza definitiva per un crimine o un delitto alla base del quale si trova un'azione incompatibile con l'attività giudiziaria.

Art. 96 2. Prescrizione

- ¹ Il perseguimento disciplinare si prescrive entro due anni dal momento in cui l'autorità di vigilanza ha avuto conoscenza dell'episodio da sanzionare in via disciplinare; in ogni caso entro cinque anni da quando è stato compiuto l'atto rilevante dal punto di vista disciplinare.
- 2 Se una decisione di prima istanza è giunta prima della scadenza della prescrizione dell'azione disciplinare, la prescrizione non interviene più.
- ³ Se a seguito della fattispecie che si trova alla base del procedimento disciplinare viene avviato un procedimento penale, la prescrizione inizia a decorrere a partire dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

Art. 97 Uscita dalla carica

- ¹ In caso di controversia, l'autorità di vigilanza accerta che un membro di un'autorità giudiziaria è uscito per legge dalla carica se:
- a) si è dimesso in modo legalmente valido;
- b) non è stato rieletto;
- c) ha durevolmente perso la capacità di esercitare la sua carica;
- d) non ha più il diritto di voto;

- e) ha eletto domicilio in un altro Cantone, benché il domicilio all'interno del Cantone costituisca un presupposto di eleggibilità;
- f) ha raggiunto il limite d'età fino al quale può essere esercitata la carica di giudice;
- g) assume una carica incompatibile con la carica di giudice, se questo atto vale come rinuncia alla carica di giudice.

5.2.2. Competenza e procedura

Art. 98 Competenza

1. Tribunali regionali

- ¹ I tribunali regionali adottano le decisioni di vigilanza gerarchica nei confronti:
- a) dei membri delle autorità di conciliazione soggetti alla loro vigilanza;
- b) dei propri membri, se non è competente il Gran Consiglio.
- ² Essi comunicano le proprie decisioni di vigilanza gerarchica al Tribunale d'appello.

Art. 99 2. Tribunale d'appello

- ¹ Se non è competente il Gran Consiglio, il Tribunale d'appello adotta le decisioni di vigilanza gerarchica nei confronti:
- a) dei membri del Tribunale d'appello;
- b) dei membri dei Tribunali regionali;
- c) dei membri dell'ufficio cantonale del giudice dei provvedimenti coercitivi;
- d) dei membri dell'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi.

Art. 100 3. Tribunale della magistratura

¹ Il Tribunale della magistratura adotta le decisioni di vigilanza gerarchica nei confronti dei membri del Tribunale della magistratura, se non è competente il Gran Consiglio.

Art. 101 4. Gran Consiglio

¹ Il Gran Consiglio decide in merito alla destituzione di un membro di un tribunale e in caso di controversia in merito all'uscita dalla carica per legge di un membro di un tribunale. Nel quadro di questo procedimento può disporre anche altre misure disciplinari e decidere in merito al momento della cessazione del rapporto di impiego nonché in merito ad altre pretese derivanti dalle norme relative all'impiego.

Art. 102 Procedimenti

1. Procedimenti di vigilanza gerarchica dinanzi al Gran Consiglio

¹ L'avvio di un procedimento di vigilanza gerarchica può essere richiesto al Gran Consiglio:

- a) dal Tribunale d'appello;
- da un membro di un tribunale con l'intento di liberarsi dall'accusa di aver comb) messo una violazione dei doveri d'ufficio la quale comporta una destituzione.
- ² Per il resto ai procedimenti di vigilanza gerarchica che devono essere condotti dal Gran Consiglio si applicano per analogia le disposizioni concernenti la destituzione di membri del Gran Consiglio o del Governo.

Art. 103 2. Altri procedimenti di vigilanza gerarchica

¹ Gli altri procedimenti di vigilanza gerarchica possono essere avviati:

- su richiesta della commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia;
- su richiesta dell'autorità giudiziaria di cui fa parte la persona interessata; b)
- c) su richiesta di un membro di un'autorità giudiziaria con l'intento di liberarsi dall'accusa di aver commesso una violazione dei doveri d'ufficio:
- d'ufficio, in presenza di indizi fondati relativi alla violazione di un dovere d) d'ufficio.
- ² L'inchiesta disciplinare può essere affidata a specialisti indipendenti.
- ³ Se la violazione di doveri d'ufficio è stata resa credibile e il funzionamento dell'autorità giudiziaria in questione è minacciato possono essere disposti provvedimenti cautelari.
- ⁴ Se le autorità giudiziarie stesse non dispongono di competenze decisionali, nel procedimento che le interessa spetta loro qualità di parte.
- ⁵ Se nei confronti di un membro di un'autorità giudiziaria è stato avviato un procedimento penale a seguito della fattispecie che si trova alla base del procedimento di vigilanza gerarchica, quest'ultimo deve essere sospeso. In casi eccezionali si può prescindere da una sospensione.
- ⁶ I membri delle autorità giudiziarie possono essere obbligati a sottoporsi a una visita di un medico di fiducia.
- ⁷ I procedimenti di vigilanza gerarchica sono gratuiti. In caso di temerarietà possono essere riscosse spese procedurali.
- ⁸ Per il resto la procedura di vigilanza gerarchica e la successiva procedura di ricorso si conformano alla legge sulla giustizia amministrativa¹⁾.

Art. 104 3. Accordo bonario e mediazione

- ¹ Il Tribunale d'appello e il Gran Consiglio possono sospendere un procedimento di vigilanza gerarchica con il consenso del membro interessato e dell'autorità giudiziaria interessata, affinché questi ultimi possano raggiungere un accordo.
- ² Per favorire l'accordo possono ricorrere a uno specialista neutrale in qualità di mediatore
- ³ Quest'ultimo può assumere prove. Delle perizie possono essere richieste soltanto con il consenso dell'autorità di vigilanza.

¹⁾ CSC 370.100

⁴ Il Tribunale d'appello e il Gran Consiglio inseriscono l'accordo nella loro decisione, se esso è legittimo.

5.3. VIGILANZA ORGANICA

5.3.1. Strumenti della vigilanza organica

Art. 105 Controllo degli affari

¹ Le autorità giudiziarie procedono a un controllo costante di tutti i procedimenti giudiziari avviati e della loro modalità di evasione.

Art. 106 Obbligo di presentare rapporto

- ¹ Su richiesta, le autorità giudiziarie presentano rapporto in merito alla loro attività all'autorità di vigilanza.
- ² Ogni anno esse redigono un rapporto di gestione. I rapporti di gestione forniscono informazioni almeno in merito alla giurisprudenza e alla statistica dei casi.
- ³ I rapporti di gestione dei tribunali fanno riferimento anche all'attività delle autorità giudiziarie soggette alla loro vigilanza.

Art. 107 Ordini ed esecuzione sostitutiva

- ¹ L'autorità di vigilanza può dare ordine all'autorità giudiziaria soggetta a vigilanza di adempiere un compito.
- ² Se l'ordine viene disatteso, l'autorità di vigilanza può incaricare un'altra autorità giudiziaria o un terzo di adempiere il compito.
- ³ Se non vi è pericolo nel ritardo, può comminare l'esecuzione sostitutiva all'autorità giudiziaria, concedendo un termine adeguato.
- ⁴ Le spese risultanti all'autorità di vigilanza dall'esecuzione sostitutiva sono a carico del autorità giudiziaria inadempiente.

Art. 108 Finanze e contabilità

- ¹ Il preventivo e il conto annuale dei tribunali regionali comprendono anche le entrate e le uscite delle autorità di conciliazione loro annesse.
- ² L'autorità di vigilanza esamina e approva il preventivo e il conto annuale dei tribunali.

Art. 109 Inchiesta amministrativa

¹ Con lo strumento dell'inchiesta amministrativa l'autorità di vigilanza può dare incarico a uno specialista indipendente di chiarire questioni relative all'amministrazione della giustizia che richiedono un intervento d'ufficio.

² La persona incaricata dell'inchiesta amministrativa è vincolata soltanto alla legge e all'incarico. Essa può assumere prove. Può richiedere perizie soltanto con il consenso dell'autorità di vigilanza. Le assunzioni di prove si conformano alla legge sulla giustizia amministrativa¹⁾.

³ La persona incarica riassume i risultati dell'inchiesta in un rapporto e formula proposte relative all'ulteriore procedura. Essa trasmette il rapporto corredato degli atti d'inchiesta all'autorità di vigilanza.

5.3.2. Enti responsabili della vigilanza e dell'alta vigilanza

Art. 110 Tribunale regionale

¹ I tribunali regionali esercitano la vigilanza sulle autorità di conciliazione loro annesse.

Art. 111 Tribunale d'appello

¹ Il Tribunale d'appello è l'organo di direzione e di condotta supremo interno alla giustizia.

² Esso esercita la vigilanza sui tribunali regionali, sull'ufficio cantonale del giudice dei provvedimenti coercitivi nonché sull'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi e l'alta vigilanza sulle autorità di conciliazione soggette alla vigilanza dei tribunali regionali.

Art. 112 Commissione amministrativa ampliata del Tribunale d'appello 1. Compiti

¹ La commissione amministrativa ampliata serve a favorire lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie e a garantire un coinvolgimento sufficiente delle autorità giudiziarie sottoposte a vigilanza nelle questioni relative alla vigilanza sulla giustizia.

² Prima della decisione, il Tribunale d'appello deve presentare per deliberazione alla commissione amministrativa ampliata almeno le questioni di vigilanza sulla giustizia seguenti:

- a) ordinanze di vigilanza sulla giustizia del Tribunale d'appello;
- b) strategie concernenti la vigilanza e il controlling;
- c) istruzioni destinate a tutte o a determinate categorie di autorità giudiziarie;
- d) misure di garanzia della qualità;
- e) misure di perfezionamento professionale.

³ La commissione amministrativa ampliata può licenziare prese di posizione a destinazione del Tribunale d'appello in merito alle questioni che le sono state sottoposte.

-

¹⁾ CSC 370.100

Art. 113 2. Composizione e decisione

- ¹ Fanno parte della commissione amministrativa ampliata i membri della commissione amministrativa del Tribunale d'appello e cinque membri dei tribunali regionali.
- ² Dopo ogni elezione per il rinnovo dei tribunali regionali, i relativi presidenti nominano i cinque membri della commissione amministrativa ampliata per la durata di quattro anni tra i membri ordinari a titolo principale dei tribunali regionali. Nel fare questo devono prestare attenzione a una rappresentanza adeguata delle diverse categorie di tribunali regionali nonché alle peculiarità linguistiche e regionali. Sono possibili nomine sostitutive.
- ³ La commissione amministrativa è presieduta dal presidente del Tribunale d'appello.
- ⁴ Ogni membro della commissione amministrativa ampliata può chiedere al presidente la convocazione di una seduta o l'inserimento all'ordine del giorno di questioni di vigilanza sulla giustizia.
- ⁵ La commissione amministrativa ampliata si riunisce almeno due volte all'anno.
- ⁶ Le decisioni della commissione amministrativa ampliata sono valide se a una seduta partecipa almeno la maggioranza dei suoi membri.

Art. 114 3. Segretario generale

- ¹ Il segretario generale è membro con voto consultivo della commissione amministrativa ampliata.
- 2 Egli prepara le pratiche di vigilanza sulla giustizia sotto la direzione del presidente.

Art. 115 Gran Consiglio

¹ II Gran Consiglio esercita la vigilanza sul Tribunale d'appello e sul Tribunale della magistratura nonché l'alta vigilanza sulle altre autorità giudiziarie.

6. Disposizioni finali

Art. 116 Disposizioni transitorie

- ¹ I contratti di lavoro tra il Tribunale cantonale rispettivamente il Tribunale amministrativo e i loro collaboratori in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge vanno rettificati entro tre mesi indicando il Tribunale d'appello quale nuovo datore di lavoro.
- ² I rimanenti poteri, i beni e le obbligazioni del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo passano senza indennizzo alcuno al Tribunale d'appello al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

- ³ L'idoneità dei membri delle autorità giudiziarie che si ripresentano per la rielezione si conforma alle regole vigenti al momento della prima elezione. Le rimanenti regolamentazioni concernenti la posizione dei membri delle autorità giudiziarie per quanto riguarda le norme relative all'impiego valgono a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
- ⁴ Se prima dell'entrata in vigore della presente legge il termine di sei mesi per fare valere il diritto di ridurre il grado di occupazione dopo una nascita o un'adozione non è ancora scaduto, tale diritto può essere fatto valere al più tardi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
- ⁵ I procedimenti che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono pendenti dinanzi al Tribunale cantonale o al Tribunale amministrativo vengono trasferiti al Tribunale d'appello con l'entrata in vigore della presente legge.

II.

1.

L'atto normativo "Legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (LCCit)" CSC 130.100 (stato 1 luglio 2018) è modificato come segue:

Art. 26 cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)

- ² Le decisioni del comune patriziale possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativod'appello.
- ³ Le decisioni dell'Ufficio cantonale o del Dipartimento competente possono essere impugnate mediante ricorso amministrativo. Le decisioni del Governo possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativod'appello.

2.

L'atto normativo "Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC)" CSC <u>150.100</u> (stato 1 febbraio 2016) è modificato come segue:

Art. 19b cpv. 1 (modificato)

¹ La commissione amministrativa del tribunale regionale competente pubblica l'invito all'inoltro di proposte di candidatura nei mezzi di pubblicazione usuali del luogo entro il quattordicesimo ventesimo lunedì precedente il giorno dell'elezione.

Art. 19e cpv. 1 (modificato), cpv. 3 (nuovo)

- ¹ Le proposte di candidatura devono pervenire al tribunale regionale competente entro l'ottavoil sedicesimo lunedì precedente il giorno dell'elezione.
- ³ I tribunali regionali trasmettono al Tribunale d'appello le proposte di candidatura pervenute in tempo.

Art. 19f cpv. 5 (nuovo)

⁵ Le commissioni amministrative dei tribunali regionali informano il Tribunale d'appello in caso di mancata accettazione di proposte di candidatura.

Art. 19h cpv. 1 (modificato)

¹ Si procede a un'elezione tacita quando il numero delle persone validamente proposte corrisponde al numero di seggi da assegnare, **se il Tribunale d'appello non ritiene inidoneo nessun candidato**. In caso contrario si procede a un'elezione pubblica aperta.

Art. 49 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

Procedura

- 1. Avvio, istruzione Decreto d'avvio (titolo modificato)
- ¹ II-La commissione del Gran Consiglio avvia d'ufficio o su denuncia competente per la giustizia avvia una procedura di destituzione se viene a conoscenza è dato un sospetto iniziale fondato relativo all'esistenza di un motivo di destituzione.
- ² L'istruzione del decreto d'avvio, lo svolgimento dell'istruttoria, la conclusione del procedimento preliminare e l'istruzione della decisione finale eompetono alla Commissione di sono compito della commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia e sieurezza.

Art. 50 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

- 2. Istruttoria Sospensione (titolo modificato)
- ¹ La fattispecie deve essere rilevata-A maggioranza di tre quarti dei membri, la commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia può decidere una sospensione se è stata resa credibile la violazione di doveri d'ufficio e se il funzionamento dell'autorità interessata è minacciato.
- ² Vengono applicate per analogia le disposizioni sui mezzi d'istruttoria, sull'obbligo di collaborazione degli interessati, sul diritto di Questa disposizione può essere associata a una riduzione del salario fino alla metà dello stesso, se molto probabilmente un ritorno in carica può essere assoltatoescluso e di prendere visione degli atti, contenute nella legge sulla giustizia amministrativa alla persona interessata viene consentito l'esercizio di un'altra attività lucrativa.

Art. 51 cpv. 1 (modificato)

- 3. Sospensione Conclusione del procedimento preliminare (titolo modificato)
- ¹ Se vi sono indizi sufficienti La commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia conclude il procedimento preliminare emanando un motivo di decreto d'abbandono o chiedendo la destituzione ai sensi dell'articolo 48, il al Gran Consiglio può decidere con la maggioranza di tre quarti dei membri una sospensione eautelativa con o senza riduzione o soppressione del versamento del salario.

Art. 52 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (nuovo)

4. Decisione relativa alla destituzione (titolo modificato)

¹ Le decisioni vanno motivate e comunicate per iscritto agli interessati con un avvertimento circa i mezzi d'impugnazioneII Gran Consiglio decide a maggioranza di tre quarti dei membri in merito alla destituzione.

² Le frazioni possono sentire la persona interessata nonché altri membri dell'autorità interessata. Queste persone sono tenute a fornire alle frazioni le informazioni necessarie.

Art. 53 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (nuovo), cpv. 3 (nuovo), cpv. 4 (nuovo)

- 5. Rimedi giuridici Regolamentazioni complementari (titolo modificato)
- ¹ Le decisioniI membri del Gran Consiglio eoneernenti la sospensione e la destituzionedel Governo possono venire impugnate presso il Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla comunicazioneessere obbligati a sottoporsi a una visita da parte di un medico di fiducia.
- ² I procedimenti di destituzione sono gratuiti. In caso di temerarietà possono essere riscosse spese procedurali.
- ³ Le decisioni del Gran Consiglio e il decreto d'avvio, la richiesta di destituzione nonché altre decisioni determinanti il corso della procedura adottate dalla commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia che comportano uno svantaggio probabilmente irreparabile in futuro possono essere impugnate dinanzi al Tribunale d'appello.
- ⁴ Per il resto la procedura di destituzione si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa¹⁾.

Art. 95 cpv. 4 (modificato)

⁴ È data la facoltà di presentare **Può essere presentato** ricorso al Tribunale amministrativo concernente d'appello contro le spiegazioni di voto del Gran Consiglio. Fatto salvo l'articolo 97, la procedura si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa.

Art. 97 cpv. 1

- ¹ I ricorsi devono essere presentati entro tre giorni dalla rilevazione del motivo d'impugnazione, tuttavia non oltre il terzo giorno seguente la pubblicazione ufficiale dei risultati di un'elezione o votazione alle seguenti autorità:
- b) **(modificata)** al Tribunale amministrativo**d'appello**: ricorsi conformemente all'articolo 95 capoverso 4.

1

¹⁾ CSC 370.100

Art. 102 cpv. 1 (modificato)

Impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo d'appello (titolo modificato)

¹ Le decisioni del Governo, del Gran Consiglio e della Commissione competente del Gran Consiglio, nonché delle autorità dei tribunali regionali, delle regioni e dei comuni sono soggette ala ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo per violazione dei diritti politici dinanzi al Tribunale d'appello.

3.

L'atto normativo "Legge sulla responsabilità dello Stato (LRS)" CSC <u>170.050</u> (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 6 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (nuovo)

Competenza e procedura

1. Tribunali civili (titolo modificato)

- ¹ Il Tribunale amministrativo giudica nella procedura d'azione i diritti risultanti-Le pretese derivanti dalla presente legge che non si fondano sulla condotta del Tribunale d'appello o di persone che agiscono per esso vengono giudicate dal tribunale civile presso la sede dell'ente pubblico convenuto.
- ² Le parti sono tenute ad esporre al Tribunale-Con la propria istanza all'autorità di conciliazione, l'attore determina la fattispecie della vertenza. Il Tribunale pone alla base della sua procedura soltanto dati-lingua ufficiale cantonale nella quale vengono condotti procedimenti contro il Cantone, contro suoi enti di fatto fatti valere tempestivamente diritto pubblico o contro suoi istituti autonomi. Se la lingua del procedimento diverge dalla lingua ufficiale della regione, l'autorità competente può essere completata con:
- a) (nuova) il giudice di pace della Regione Plessur per il procedimento di conciliazione, il presidente del tribunale regionale Plessur per il procedimento giudiziario, se il procedimento viene condotto in lingua tedesca;
- (nuova) il giudice di pace della Regione Surselva per il procedimento di conciliazione, il presidente del tribunale regionale Surselva per il procedimento giudiziario, se il procedimento viene condotto in lingua romancia;
- c) (nuova) il giudice di pace della Regione Maloja per il procedimento di conciliazione, il presidente del tribunale regionale Maloja per il procedimento giudiziario, se il procedimento viene condotto in lingua italiana.

Art. 6a (nuovo)

2. Tribunale della magistratura

39

³ Per il resto la procedura dinanzi all'autorità di conciliazione e al tribunale regionale nonché l'impugnazione dinanzi al Tribunale d'appello si conformano al Codice di procedura civile¹⁾.

¹⁾ RS <u>272</u>

Art. 9a (nuovo)

Competenza e procedura in altri casi di responsabilità dello Stato

¹ La competenza e la procedura per far valere pretese di diritto sulla responsabilità dello Stato non disciplinate dalla presente legge si conformano all'articolo 6, se non esiste una regolamentazione di tenore diverso fondata sul diritto speciale.

Art. 11 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (abrogato)

¹ Gli organi e le persone al servizio degli enti pubblici rispondono nei confronti di questi ultimi per il danno causato illecitamente, violando intenzionalmente o per negligenza grave il loro obbligo di servizio nell'esercizio delle attività di servizio.

Art. 14 cpv. 1 (modificato), cpv. 1bis (nuovo), cpv. 2 (abrogato)

¹ II Tribunale amministrativo giudica nella procedura d'azione le Le pretese risultanti derivanti dalla presente legge nei confronti degli organi di enti pubblici e di persone al loro-servizio del Tribunale d'appello vengono giudicate dal Tribunale della magistratura quale unica istanza cantonale in procedura d'azione amministrativa.

^{1bis} Le pretese derivanti dalla presente legge nei confronti di organi di altri enti pubblici e di persone al loro servizio vengono giudicate dal Tribunale d'appello quale unica istanza cantonale nella procedura d'azione amministrativa.

Art. 15a (nuovo)

Competenza e procedura in altri casi di responsabilità dello Stato

¹ La competenza e la procedura per far valere pretese di diritto sulla responsabilità dello Stato nei confronti di organi degli enti pubblici e di persone al loro servizio non disciplinate dalla presente legge si conformano all'articolo 14 capoverso 2, se non esiste una regolamentazione di diritto speciale di tenore diverso.

¹ Le pretese derivanti dalla presente legge che si fondano sul comportamento del Tribunale d'appello o di persone che agiscono per esso vengono giudicate dal Tribunale della magistratura.

² Le parti devono esporre al Tribunale i fatti sui quali fondano le proprie richieste nelle memorie e indicare i mezzi di prova. Successivamente i fatti possono essere tenuti in considerazione soltanto alle condizioni previste dall'articolo 229 capoverso 1 e capoverso 2 del Codice di procedura civile¹⁾.

³ Per il resto la procedura si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa²⁾.

² Abrogato

² Abrogato

¹⁾ RS 272

²⁾ CSC 370.100

Art. 18 cpv. 2 (nuovo)

² Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto e per la cui evasione il nuovo diritto prevede una diversa competenza funzionale vengono portate avanti dai tribunali competenti secondo il nuovo diritto.

4.

L'atto normativo "Legge sul Gran Consiglio (LGC)" CSC <u>170.100</u> (stato 1 aprile 2021) è modificato come segue:

Art. 20 cpv. 1 (modificato)

¹ Se si verificano avvenimenti di grande portata nell'amministrazione dello Stato o della giustizia, che necessitano di tali da richiedere particolari chiarimenti, il Gran Consiglio può, dopo aver udito il Governo risp. le massime autorità giudiziarieo il Tribunale d'appello, istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta.

Art. 27 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

¹ Per giudicare affari loro attribuiti, le commissioni hanno il diritto di richiedere informazioni utili e, dopo aver udito il Governo, la massima autorità giudiziaria il Tribunale d'appello o le commissioni di vigilanza sui notai e sugli avvocatiil Tribunale della magistratura, di prendere visione dei necessari atti ufficiali.

² I diritti d'informazione e di verifica, di cui alla presente sezione, nei confronti dei tribunali e delle commissioni di vigilanza sui notai e sugli avvocati autorità giudiziarie previsti dalla presente sezione concernono in ogni caso solo questioni inerenti la gestione e l'amministrazione della giustizia.

Art. 34 cpv. 1 (modificato)

¹ Oltre ai diritti generali d'informazione previsti per le commissioni specifiche, dal Tribunale eantonale ed'appello nonché dal Tribunale amministrativo, nonché dalle eommissioni di vigilanza sui notai e sugli avvocati della magistratura la Commissione di giustizia e sicurezza può, nel quadro della sua vigilanza sulla gestione e sull'amministrazione della giustizia e per quanto rilevante ai fini dell'adempimento dei suoi compiti, in particolare:

Elenco invariato.

Art. 36 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (nuovo)

¹ Il Governo può sciogliere dal vincolo del segreto d'ufficio per il rilascio di informazioni membri del Governo e persone dell'Amministrazione e può autorizzare costoro alla consegna di atti ufficiali sottostanti al segreto d'ufficio. A tale scopo per quanto riguarda giudici e persone dell'amministrazione della giustizia sono competenti le massime autorità giudiziarie.

² La relativa competenza spetta al Tribunale d'appello, se le persone che devono essere liberate dal segreto d'ufficio fanno parte del Tribunale d'appello o di un'autorità giudiziaria soggetta alla sua vigilanza.

Art. 56 cpv. 1 (modificato)

¹ I ricorsi di vigilanza indirizzati al Gran Consiglio contro il Governo vengono istruiti dalla Commissione della gestione, quelli contro il Tribunale eantonale e il Tribunale amministrativo d'appello dalla Commissione di giustizia e sicurezza.

Art. 57 cpv. 1 (modificato)

¹ A norma della Costituzione cantonale¹⁾ il Gran Consiglio nomina i suoi organi e le sue commissioni, la presidenza del Governo, i membri del Tribunale eantonale e del Tribunale amministrativo, d'appello nonché altri titolari di cariche ufficiali; conformemente alla legge. Al riguardo occorre di regola tenere conto delle frazioni in proporzione alla loro consistenza numerica.

Art. 64b (nuovo)

Messaggi

- ¹ Di norma il Governo motiva i propri decreti mediante messaggi.
- ² I messaggi che concernono principalmente questioni dell'amministrazione della giustizia devono essere elaborati in collaborazione con il Tribunale d'appello.

Titolo dopo Art. 68 (nuovo)

6.a Rapporti tra Tribunale d'appello e Gran Consiglio

Art. 68a (nuovo)

Richieste

- ¹ Il Tribunale d'appello può chiedere al Gran Consiglio che incarichi il Governo di elaborare un progetto costituzionale o legislativo concernente l'amministrazione della giustizia.
- ² Il Tribunale d'appello presenta tali richieste al Gran Consiglio tramite il Governo.
- ³ Il Governo non può modificare le richieste del Tribunale d'appello. Esso può formulare osservazioni e richieste divergenti.
- ⁴ Per il resto la trattazione e la deliberazione relative alla richiesta del Tribunale d'appello si conformano alle regole valide per la trattazione di incarichi dei membri del Gran Consiglio.

42.

¹⁾ CSC 110.100

Art. 68b (nuovo)

Partecipazioni a sedute del Gran Consiglio e delle commissioni

- ¹ Il presidente del Tribunale d'appello può partecipare a sedute del Gran Consiglio e delle sue commissioni:
- a) relative ad affari di gestione finanziaria concernenti la giustizia;
- b) relative al rapporto di gestione del Tribunale d'appello;
- relative a modifiche costituzionali o legislative suggerite dal Tribunale d'appello;
- relative a progetti legislativi concernenti principalmente l'amministrazione della giustizia.
- ² Il presidente del Tribunale d'appello ha voto consultivo e può presentare richieste. Può farsi accompagnare da persone attive nell'ambito dell'amministrazione della giustizia o da esperti esterni.

5.

L'atto normativo "Regolamento organico del Gran Consiglio (ROGC)" CSC <u>170.140</u> (stato 1 agosto 2019) è modificato come segue:

Art. 11 cpv. 4

- ⁴ La Conferenza dei presidenti è competente in particolare per:
- u^{bis}) (nuova) la determinazione della frazione che dal punto di vista aritmetico può rivendicare il posto di giudice del Tribunale d'appello da pubblicare. Essa comunica questo risultato alla Commissione di giustizia e sicurezza;

Art. 22 cpv. 3

- ³ La Commissione della gestione in qualità di istanza di verifica delle finanze:
- f) (nuova) presenta un corapporto alla Commissione di giustizia e sicurezza se si intende aumentare il volume di impiego complessivo dei membri del Tribunale d'appello o dei tribunali regionali.

Art. 26 cpv. 1 (modificato), cpv. 4 (modificato), cpv. 6 (modificato), cpv. 7 (nuovo)

¹ La Commissione di giustizia e sicurezza esaminaverifica e sorveglia l'attività dei tribunali cantonali, monitora la gestione del Tribunale d'appello, del Tribunale della magistratura nonché delle eommissioni di autorità soggette alla vigilanza sui notai del Tribunale d'appello e sugli avvocati ed esamina in via svolge il dibattito preliminare i-relativo ai loro rapporti di gestione. Essa si compone di 11è composta da undici membri.

⁴ Essa prende posizione su-in merito a domande di creazione di impieghi-e di trasformazione di impieghi, nella misura in cui tali domande riguardino i tribunali cantonali, il Tribunale d'appello, il Tribunale della magistratura nonché le commissioni di-autorità soggette alla vigilanza sui notai e sugli avvocatidel Tribunale d'appello. In merito a crediti aggiuntivi, essa prende posizione all'indirizzo della Commissione della gestione, nella misura in cui questi crediti riguardino i tribunali cantonali, il Tribunale d'appello, il Tribunale della magistratura nonché le commissioni di-autorità sottoposte alla vigilanza sui notai e sugli avvocatidel Tribunale d'appello.

⁶ Essa prepara le elezioni nel Tribunale eantonale ed'appello nonché nel Tribunale amministrativo, nonché nell'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi conformemente alla legge sull'organizzazione giudiziariadella magistratura.

⁷ Essa verifica l'adeguatezza della dotazione del Tribunale d'appello nonché dei tribunali regionali e prepara la corrispondente decisione del Gran Consiglio. Se prende in considerazione la possibilità di aumentare il volume di impiego complessivo dei giudici a titolo principale del Tribunale d'appello o dei tribunali regionali, richiede un corapporto alla Commissione della gestione.

Art. 30 cpv. 1 (modificato)

¹ Il Gran Consiglio emana nell'ambito del decreto di nomina disposizioni più dettagliate circa l'organizzazione della Commissione d'inchiesta e l'esecuzione dell'inchiesta. Esso disciplina in particolare i diritti procedurali degli interessati e la funzione del Governo rispettivamente della massima autorità giudiziariadel Tribunale d'appello nel procedimento.

Art. 83 cpv. 1 (modificato)

¹ I presidenti Il presidente del Tribunale eantonale e del Tribunale amministrativo prestanod'appello presta il giuramento prescritto o la promessa prescritta al cospetto del Gran Consiglio.

6.

L'atto normativo "Legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (Legge sul personale, LCPers)" CSC <u>170.400</u> (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 58 cpv. 1 (modificato)

¹ I collaboratori non possono fare parte contemporaneamente dell'Assemblea federale, del Gran Consiglio, del Governo, del Tribunale cantonale, del Tribunale amministrativo**d'appello** o del Consiglio di Banca. Fanno eccezione i collaboratori con un volume di impiego totale presso il Cantone di al massimo il 40 per cento.

Art. 65 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 4

¹ Gli istituti cantonali autonomi, nonché il Tribunale eantonaled'appello e il Tribunale amministrativo della magistratura hanno le stesse competenze del Governo. Fanno eccezione le disposizioni dell'articolo 20, dell'articolo 29 capoverso 2, dell'articolo 35 capoverso 4, dell'articolo 36 capoverso 2, dell'articolo 37 capoverso 2 dell'articolo 20, dell'articolo 29 capoverso 2, dell'articolo 35 capoverso 4, dell'articolo 36 capoverso 2, dell'articolo 37 capoverso 2 dell'articolo 73 capoverso 2 dell'articolo 73 capoverso 2.

² Gli istituti cantonali autonomi, nonché il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativoi **tribunali** stabiliscono le autorità competenti. Sono fatte salve disposizioni particolari contenute nelle leggi sull'organizzazione.

- ⁴ La classificazione dei posti deve essere concordata con l'Ufficio del personale. Se l'istituto o il Tribunale e l'Ufficio del personale non giungono ad un accordo, decide in via definitiva:
- (modificata) la Commissione commissione designata dal Gran Consiglio per il Tribunale eantonaled'appello e il Tribunale amministrativodella magistratura

Art. 66 cpv. 3 (modificato), cpv. 5^{bis} (modificato), cpv. 6 (modificato)

³ Le decisioni e le decisioni su ricorso del Governo nonché le decisioni su ricorso dei Dipartimenti possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo d'appello.

^{5bis} Le decisioni dei Tribunali regionali in materia di diritto del personale **riguardanti collaboratori dei tribunali regionali** possono essere impugnate dinanzi al Tribunale eantonaled'appello.

⁶ Le decisioni del Tribunale cantonale in materia di diritto del personale che riguardano i propri collaboratori riguardanti collaboratori del Tribunale d'appello possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo e le decisioni del Tribunale amministrativo in materia di diritto del personale che riguardano i propri collaboratori dinanzi al Tribunale cantonale della magistratura.

7.

L'atto normativo "Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG)" CSC <u>170.450</u> (stato 1 gennaio 2015) è modificato come segue:

Art. 11a (nuovo)

Membri di autorità giudiziarie

- ¹ I membri delle autorità giudiziarie sono assicurati per la previdenza professionale presso la Cassa pensioni fino al compimento dei 65 anni.
- ² Su richiesta di un membro di un'autorità giudiziaria, dopo il compimento dei 65 anni la previdenza per la vecchiaia può essere proseguita fino al compimento dell'età di pensionamento stabilita dalla legge.

³ I contributi di risparmio annuali dei membri del Tribunale d'appello vengono aumentati del 25 per cento a carico del Cantone alla fine di ogni anno. Il supplemento è limitato agli importi massimi del piano previdenziale. In caso di partenza nel corso dell'anno o in un caso di previdenza il supplemento viene concesso proporzionalmente.

⁴ Versamenti facoltativi effettuati nel quadro del piano previdenziale del Cantone con l'importo di riscatto massimo vengono aumentati del dieci per cento a favore del membro in carica e a carico del Cantone cinque anni dopo il versamento.

Art. 15a (nuovo)

Disposizioni transitorie

¹ Le prestazioni sorte in base al vecchio diritto con effetto al 1° gennaio 2007 rimangono invariate. Se i capitali a risparmio individuali accumulati non sono sufficienti per finanziare queste prestazioni, il Cantone si assume il loro finanziamento secondo un sistema di ripartizione.

² Gli averi a risparmio individuali dei membri a tempo pieno del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo accumulati nella previdenza professionale precedente vengono trasferiti alla Cassa pensioni a favore di ogni membro quale prestazione di libero passaggio. L'importo della loro rendita di vecchiaia rimane garantito. Gli aumenti dell'avere a risparmio necessari per garantire la rendita sono a carico del Cantone.

³ Fino all'entrata in vigore del nuovo diritto, i membri ordinari in carica del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo possono scegliere se beneficiare delle
prestazioni straordinarie della previdenza professionale conformemente all'articolo 5
o all'articolo 6 dell'abrogata legge sugli stipendi e la previdenza professionale dei
membri del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo oppure conformemente all'articolo 11a capoverso 2 e capoverso 3. In assenza di una dichiarazione relativa alla scelta oppure se viene scelta la nuova regolamentazione, l'avere a risparmio viene aumentato a carico del Cantone fino all'entrata in vigore del nuovo diritto.
Il supplemento ammonta al 2,5 per cento per ogni anno di carica completo quale
membro ordinario del Tribunale cantonale o del Tribunale amministrativo, tuttavia al
massimo al 15 per cento.

8.

L'atto normativo "Legge sul principio di trasparenza (legge sulla trasparenza)" CSC <u>171.000</u> (stato 1 novembre 2016) è modificato come segue:

Art. 13 cpv. 2 (modificato)

² Le decisioni di un organo pubblico per le quali le disposizioni della citata legge non prevedono alcun rimedio giuridico sono direttamente impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativod'appello.

9.

L'atto normativo "Legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD)" CSC <u>171.100</u> (stato 1 gennaio 2019) è modificato come segue:

Art. 6 cpv. 3 (modificato)

³ Le decisioni dei dipartimenti, delle autorità comunali e regionali, delle unioni di comuni, nonché degli istituti ed enti autonomi di diritto pubblico possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativod'appello.

10.

L'atto normativo "Legge d'introduzione al Codice civile svizzero¹⁾ (LICC)" CSC <u>210.100</u> (stato 1 gennaio 2022) è modificato come segue:

Art. 14 cpv. 1 (modificato)

¹ La sovrastanza comunale è competente per l'emanazione di divieti concernenti il bosco e il pascolo su territorio comunale (art. 699). Contro tali divieti può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativod'appello.

Art. 15 cpv. 3 (modificato)

³ Contro le decisioni del Governo giusta il capoverso 1 cifre 1 e 5-85-8 può essere presentato appello al Tribunale eantonale d'appello conformemente al Codice di procedura civile²⁾. Lo stesso vale per decisioni dei dipartimenti, per quanto il diritto federale non preveda un'altra autorità.

Art. 16 cpv. 3 (modificato)

³ Le decisioni del Governo, dei dipartimenti cantonali e delle altre autorità cantonali in materia di diritto civile possono essere impugnate con appello conformemente al Codice di procedura civile³⁾ dinanzi al Tribunale eantonaled'appello, se secondo il diritto superiore è necessario un giudizio di ultima istanza da parte di un tribunale cantonale superiore.

Art. 20d cpv. 2 (modificato)

² Le decisioni del Dipartimento possono essere impugnate con appello conformemente al Codice di procedura civile⁴⁾ dinanzi al Tribunale cantonaled'appello.

¹⁾ Approvata dal DFGP il 5 apr. 1994

²⁾ RS 272

³⁾ RS 272

⁴⁾ RS 272

Art. 25a cpv. 2 (modificato)

² Le decisioni del Dipartimento possono essere impugnate con appello conformemente al Codice di procedura civile dinanzi al Tribunale cantonale d'appello.

Art. 60 cpv. 1 (modificato)

¹ Il Tribunale cantonale**d'appello** è l'autorità giudiziaria di reclamo.

Art. 143 cpv. 2 (modificato)

² Le decisioni su ricorso dell'organo di vigilanza possono essere impugnate entro 30 giorni al Tribunale eantonaled'appello. Fanno eccezione le decisioni in questioni concernenti le tasse. La procedura si conforma al Codice di procedura civile.

11.

L'atto normativo "Legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni¹⁾ (LICO)" CSC 210.200 (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 14b cpv. 2 (modificato)

² Le decisioni dell'ufficio al quale è affidata la tenuta del registro di commercio possono essere impugnate mediante appello al Tribunale eantonaled'appello, ai sensi del Codice di procedura civile.

12.

L'atto normativo "Legge sul notariato (LNot)" CSC 210.300 (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 4 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato), cpv. 3bis (nuovo), cpv. 4 (modificato)

¹ Il Tribunale eantonale e il Tribunale amministrativo nominano insieme una Commissione notarile composta di d'appello nomina i cinque membri della Commissione notarile e i tre supplenti, per un periodo di carica di quattro anni. È possibile procedere a nomine sostitutive durante il periodo di carica.

- ² DellaLa Commissione notarile fanno parte di regolaè **composta da**:
- (modificata) una notaia o un notaio con patente, una notaia regionale o un notaio regionale notaie e una o un ufficiale del registro fondiarionotai con patente:
- (modificata) tre titolari-almeno una o un ufficiale del eertificato grigionese b) di capacità per notaie e notai; registro fondiario con patente;

¹⁾ RS 220

- c) (modificata) un membro del Tribunale cantonale tre supplenti, che possono essere notaie o notai con patente oppure ufficiali del Tribunale amministrativoregistro fondiario con patente.
- ³ La Commissione notarile si autocostituisce. Può dotarsi Essa si dota di una segreteriaun segretariato e di un'attuaria-un attuariato. La o il presidente designa l'indirizzo di un attuariorecapito per la Commissione notarile e lo rende noto pubblicamente.
- ^{3bis} Dal punto di vista amministrativo la Commissione notarile è annessa al Tribunale d'appello.
- ⁴ Il Governo stabilisce le indennità di lavoro e i rimborsi spese deiper i membri della Commissione notarile.

Art. 5 cpv. 3 (abrogato)

³ Abrogato

Art. 5a (nuovo)

- 3. Vigilanza
- ¹ Il Tribunale d'appello esercita la vigilanza sulla Commissione notarile.
- ² Nei confronti della Commissione notarile e dei suoi membri esso dispone degli stessi strumenti di vigilanza e mezzi ausiliari di cui dispone nei confronti delle autorità giudiziarie e dei loro membri soggetti alla sua vigilanza diretta. Si applicano per analogia le disposizioni della legge sull'organizzazione giudiziaria¹⁾ relative alla vigilanza sulla giustizia.
- ³ Esso decide in merito alla liberazione dal segreto d'ufficio di membri della Commissione per dichiarazioni dinanzi ad altre autorità e per l'edizione di atti.

Art. 9 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (nuovo)

- ¹ Se la presente legge non prevede disposizioni particolari, **per tutti i procedimenti dinanzi alla Commissione notarile** si applica per analogia-la legge sulla giustizia amministrativa²⁾.
- ² Le decisioni della Commissione notarile, salvo quelle ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2, possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione motivata.
- ³ La Commissione notarile può emanare decisioni d'esame nel dispositivo. Le persone interessate possono richiedere per iscritto una decisione motivata alla Commissione notarile entro dieci giorni dalla comunicazione. L'articolo 48 della legge sulla giustizia amministrativa fa stato per analogia.

¹⁾ CSC <u>173.000</u>

²⁾ CSC 370.100

Art. 10 cpv. 4 (nuovo), cpv. 5 (nuovo)

- ⁴ Una volta iniziati, gli esami possono essere interrotti soltanto per motivi importanti. Se un esame viene interrotto senza un motivo sufficiente, viene considerato come non superato.
- ⁵ Se durante l'esame una persona agisce in modo disonesto, la Commissione notarile può dichiarare l'esame come non superato.

Art. 51a cpv. 4 (nuovo)

⁴ Le nuove regolamentazioni in materia di vigilanza finanziaria sono valide a partire dal primo anno contabile che inizia con l'entrata in vigore della modifica del (...) o successivamente.

13.

L'atto normativo "Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE)" CSC <u>217.600</u> (stato 1 gennaio 2007) è modificato come segue:

Art. 15 cpv. 1 (modificato)

¹ Il Tribunale amministrativo**d'appello** è autorità di ricorso.

14.

L'atto normativo "Legge d'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LAdLEF)" CSC <u>220.000</u> (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 3 cpv. 1 (modificato), cpv. 1bis (nuovo), cpv. 2 (modificato)

- ¹ La gestione degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti, nonché di eventuali uffici esterni compete alle regioni. La regione emana a questo scopo un regolamento di organizzazione, nella misura in cui la presente legge le conferisca l'autorizzazione e l'inearieo in tal senso.
- 1bis Se necessario per svolgere questo compito, le regioni hanno diritto di prendere visione della gestione degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti nonché di eventuali uffici esterni.
- ² Le regioni disciplinano la gestione degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti nonché di eventuali uffici esterni in un regolamento di organizzazione, nella misura in cui la presente legge le autorizzi e le incarichi di farlo. Il regolamento di organizzazione contiene in particolare disposizioni sul regolare svolgimento delle esecuzioni e dei fallimenti nella regione, nonché sull'impiego adeguato di personale e mezzi.

Art. 7 cpv. 1 (modificato)

¹ La regione deve comunicare senza indugio all'autorità di vigilanza la nomina e le dimissioni di ufficiali. Essa informa l'autorità di vigilanza in merito a violazioni dei doveri d'ufficio da parte di ufficiali esecutori e dei fallimenti che potrebbero giustificare la disposizione di una misura disciplinare.

Art. 13 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (nuovo)

- ¹ Unica autorità cantonale di vigilanza conformemente all'articolo 13 e autorità di ricorso conformemente all'articolo 17 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento è il Tribunale eantonaled'appello.
- ² Il Tribunale d'appello designa gli organi competenti nel regolamento interno.

Art. 15 cpv. 4 (modificato)

⁴ Essa può gestiregestisce un servizio di consulenza che consiglia gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti in questioni riguardanti la gestione generale e in casi concreti.

Art. 16a (nuovo)

Ispettori delle esecuzioni e dei fallimenti

- ¹ L'autorità di vigilanza nomina uno o più ispettori delle esecuzioni e dei fallimenti.
- ² Gli ispettori delle esecuzioni e dei fallimenti:
- a) controllano la gestione degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti almeno una volta all'anno e comunicano il risultato del controllo al Tribunale d'appello;
- b) forniscono informazioni agli ufficiali esecutori e dei fallimenti;
- c) li aiutano nel disbrigo di pratiche amministrative;
- d) sono competenti per il perfezionamento professionale.
- ³ Se quali ispettori delle esecuzioni e dei fallimenti esercitano ufficiali esecutori e dei fallimenti non attivi nel Cantone dei Grigioni, l'autorità di vigilanza addebita alle regioni le spese per gli ispettori delle esecuzioni e dei fallimenti in rapporto al numero di esecuzioni dell'anno precedente.

Art. 17

Procedura dinanzi al Tribunale eantonaled'appello

1. quale autorità di vigilanza (titolo modificato)

Art. 18 cpv. 2 (modificato), cpv. 4 (modificato)

- ² Essa comunica tale fatto all'ufficiale interessato **nonché alla regione interessata** ed effettua le indagini necessarie.
- ⁴ La decisione disciplinare viene comunicata per iscritto **alla persona interessata nonché alla regione interessata** indicando la fattispecie e i considerandi essenziali.

Art. 20 cpv. 2 (modificato)

² Il Tribunale cantonale**d'appello** è giudice dei concordati superiore.

Art. 21

Abrogato

15.

L'atto normativo "Legge sugli avvocati" CSC <u>310.100</u> (stato 1 gennaio 2011) è modificato come segue:

Art. 5 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 4 (modificato), cpv. 5 (modificato)

- ¹ Il Tribunale eantonale e il Tribunale amministrativo nominano di comune accordo una d'appello nomina i cinque membri della Commissione di vigilanza eomposta di cinque membri e i tre supplenti; per un periodo di eariea di quattro anni. È possibile procedere a nomine sostitutive durante il periodo di carica.
- ² Fanno di regola parte della La Commissione di vigilanza due avvocati iscritti nel registro del Cantone dei Grigioni e un membro ciascuno del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo.è composta da:
- a) (nuova) un membro ordinario del Tribunale d'appello il quale presiede la Commissione di vigilanza;
- (nuova) un altro membro ordinario del Tribunale d'appello che fa parte di un'altra sezione del Tribunale d'appello rispetto al presidente;
- c) (nuova) altri tre membri, di cui di norma due avvocati esercitanti nel Cantone;
- d) (nuova) tre supplenti.
- ⁴ La Commissione di vigilanza si costituisce da sé. Può dotarsi Sotto il profilo amministrativo è annessa al Tribunale d'appello. Lì ha il suo indirizzo di una segreteria recapito, può utilizzare gli spazi del Tribunale d'appello e di un attuariofar capo al suo segretariato e al suo attuariato.
- ⁵ Il Governo stabilisce le indennità di lavoro e i rimborsi spese deiper i membri della Commissione di vigilanza.

Art. 6 cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (abrogato)

- ² In particolare ha i seguenti compitiLe competono segnatamente:
- a) (modificata) vigila sull'attività la sorveglianza dell'attività degli avvocati ed esercita ile l'esercizio del diritto disciplinare;
- (modificata) tiene il-la tenuta del registro degli avvocati e l'albo dell'albo pubblico dei cittadini degli Stati membri dell'UE o dell'AELS;

- c) (modificata) decide sull'ammissione l'ammissione all'esame di avvocatura, organizza gli-lo svolgimento degli esami di avvocatura-e rilascia la, il conferimento della patente d'avvocato-e l'autorizzazione, il rilascio dell'autorizzazione al praticantato e decide-la decisione in merito alla revoca della patente d'avvocato nonché delle autorizzazioni rilasciate;
- d) (modificata) decidela decisione sulla liberazione dal segreto professionale;
- e) (modificata) è incaricata dell'esecuzione l'esecuzione della LLCA¹⁾, per quanto la presente legge non dichiari espressamente competente un'altra autorità.

Art. 6a (nuovo)

- 3. Vigilanza
- ¹ Il Tribunale d'appello esercita la vigilanza sulla Commissione di vigilanza.
- ² Nei confronti della Commissione di vigilanza e dei suoi membri esso dispone degli stessi strumenti di vigilanza e mezzi ausiliari di cui dispone nei confronti delle autorità giudiziarie e dei loro membri sottoposti alla sua vigilanza diretta. Si applicano per analogia le disposizioni della legge sull'organizzazione giudiziaria²⁾ relative alla vigilanza sulla giustizia.
- ³ Esso decide in merito alla liberazione dal segreto d'ufficio di membri della Commissione per dichiarazioni dinanzi ad altre autorità e per l'edizione di atti.

Art. 7 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (nuovo)

- ¹ Se la presente legge non prevede disposizioni particolari, **per tutti i procedimenti dinanzi alla Commissione di vigilanza** si applica per analogia-la legge sulla giustizia amministrativa³⁾.
- ² Decisioni **Le decisioni** della Commissione di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo. Fanno eccezione le decisioni sulla valutazione dell'esame di avvocatura d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione motivata.
- ³ La Commissione di vigilanza può emanare decisioni d'esame nel dispositivo. Le persone interessate possono richiedere per iscritto una decisione motivata alla Commissione di vigilanza entro dieci giorni dalla comunicazione. Per il resto fa stato per analogia l'articolo 48 della legge sulla giustizia amministrativa.

³ Abrogato

¹⁾ RS <u>935</u>.61

²⁾ CSC 173.000

³⁾ CSC 370.100

Art. 9 cpv. 4 (nuovo), cpv. 5 (nuovo)

⁴ Una volta scaduto il termine di iscrizione, gli esaminandi possono ritirarsi soltanto per motivi importanti. Se non si presentano all'esame senza un motivo sufficiente o se interrompono l'esame senza un motivo sufficiente, l'esame è considerato come non superato.

⁵ Se durante l'esame una persona agisce in modo disonesto, la Commissione di vigilanza può dichiarare l'esame come non superato.

Art. 21 cpv. 2 (nuovo)

² Le nuove regolamentazioni in materia di vigilanza finanziaria sono valide a partire dal primo anno contabile che inizia con l'entrata in vigore della modifica del (...) o successivamente

16.

L'atto normativo "Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC)" CSC 320.100 (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 4

Abrogato

Art. 5 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)

2Tribunale di prima istanza

1. Tribunale eollegialeregionale (titolo modificato)

¹ H-Per quanto il diritto federale o cantonale non disponga diversamente, il tribunale regionale funge da tribunale civile di prima istanza, se non è competente il giudice unico.

² Esso decide nella composizione di cinque giudicigiudice unico in merito a:

- a) (modificata) in-questioni per le quali si applica la procedura ordinariasommaria;
- b) (modificata) se è raggiunto il valore litigioso questioni per il ricorso in materia-le quali si applica la procedura semplificata conformemente all'artico-lo 243 del Codice di procedura civile-¹⁾al Tribunale federale;
- c) (modificata) particolari procedimenti di diritto di famiglia, interessi dei figli in merito a questioni giuridiche di importanza fondamentale diritto di famiglia e procedimenti in relazione alle unioni registrate;
- d) (modificata) su ordine-infrazioni a divieti giudiziali ai sensi del presidente.
 Codice di procedura civile;
- e) (nuova) domande di assistenza giudiziaria, se non è competente il Tribunale d'appello.

.

¹⁾ RS 272

³ Negli altri easi il-Il tribunale regionale decide nella composizione di tre giudici membri in merito a controversie conformemente al capoverso 2 lettera b e lettera c, se ciò viene richiesto da una delle parti nella prima memoria.

Art. 6 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

- 32. Tribunale cantonaled'appello (titolo modificato)
- ¹ II Tribunale cantonale giudica quale In qualità di tribunale civile di prima istanza il Tribunale d'appello giudica i casi per i quali in cui il diritto federale prevede un'unica istanza cantonale, per quanto non sia competente il Tribunale amministrativo.
- ² Il Tribunale cantonale Esso decide eon competenzanella composizione di giudice unico in materia dimerito a:
- a) (modificata) tutela giurisdizionale nei easi manifesti in controversie questioni
 per le quali il diritto federale prevede un' istanza cantonale unicasi applica la
 procedura sommaria;

Art. 7 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (nuovo)

- ¹ Quale autorità giudiziaria superiore, il Tribunale eantonale**d'appello** giudica ricorsi **appelli** e appelliricorsi di diritto civile.
- ² Esso decide nella composizione di giudice unico, quando:
- a) (modificata) il valore litigioso non supera i 5 000 franchiin merito a ricorsi di diritto civile;
- a^{bis}) (nuova) in merito ad appelli di diritto civile contro decisioni in procedura sommaria:
- (modificata) se un rimedio giuridico è palesemente inammissibile o palesemente fondato o infondato.
- ³ Il Tribunale d'appello decide in composizione di tre membri in merito a controversie conformemente al capoverso 2 lettera a, se ciò viene richiesto da una delle parti nella prima memoria.

Art. 8 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

- ¹ Il Tribunale cantonale**d'appello** è l'autorità centrale cantonale per domande di assistenza giudiziaria dall'estero ai sensi dei trattati internazionali.
- ² La notifica all'estero avviene direttamente da autorità ad autorità. Se il diritto federale o i trattati internazionali escludono la notifica diretta, essa avviene da parte del Tribunale eantonaled'appello.

Art. 15 cpv. 4 (modificato)

⁴ Il Tribunale eantonaled'appello disciplina l'entità delle forfetarie in un'ordinanza¹⁾.

55

¹⁾ CSC 320.210

Art. 16 cpv. 2 (modificato)

² L'indennità per perdita di guadagno di testimoni ammonta al massimo a 500- franchi al giorno. Le spese vengono indennizzate al massimo con gli importi validi per gli impiegati cantonali personale cantonale. Il Tribunale cantonale d'appello disciplina i dettagli in un'ordinanza¹⁾.

17.

L'atto normativo "Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero (LACPP)" CSC <u>350.100</u> (stato 1 gennaio 2020) è modificato come segue:

Art. 8 cpv. 1bis (nuovo), cpv. 2 (modificato)

^{1 bis} All'occorrenza la Commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia designa procuratori pubblici a titolo straordinario per condurre procedimenti penali rivolti contro membri del Governo.

² All'occorrenza Negli altri casi, all'occorrenza il Governo può designaredesigna procuratori pubblici e magistrati dei minorenni a titolo straordinario.

Art. 19 cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (abrogato)

- ² Esso decide nella composizione di cinque giudicigiudice unico in merito a:
- a) (modificata) in merito a questioni giuridiche di importanza fondamentale contravvenzioni:
- (modificata) su ordine del presidente; crimini o delitti, se non entra in considerazione una pena detentiva superiore a un anno, un internamento secondo l'articolo 64 CP²⁾ o una misura privativa della libertà.
- c) abrogata

Art. 22 cpv. 1 (modificato)

Tribunale Giurisdizione d'appello e autorità di impugnazione reclamo (titolo modificato)

¹ II Tribunale eantonale**d'appello** esercita la funzione di tribunalegiurisdizione d'appello e di autorità di impugnazionereclamo in cause penali e penali minorili.

Art. 30 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

¹ I membri del Gran Consiglio e del Governo, nonché del Tribunale eantonale e del Tribunale amministrativod'appello non sono perseguibili penalmente per le loro esternazioni in Gran Consiglio o nelle sue commissioni.

³ Abrogato

¹⁾ CSC 320.210

²⁾ RS 311.0

² Se i membri del Governo, i giudici e gli attuari del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo delle autorità giudiziarie commettono crimini e delitti durante l'esercizio nell'esercizio delle loro funzioni, essi possono essere perseguiti penalmente solo con l'autorizzazione della Commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia.

Art. 37 cpv. 4

- ⁴ L'ammontare della tariffa viene disciplinato con ordinanza dal:
- b) (modificata) Tribunale eantonaled'appello per procedure giudiziarie¹⁾.

Art. 55 cpv. 2 (nuovo)

² I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto vengono portati avanti dalle autorità competenti secondo il nuovo diritto.

18.

L'atto normativo "Legge sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni (LEG)" CSC 350.500 (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 48 cpv. 1 (modificato)

¹ Le persone interessate e la procura pubblica possono interporre appello in materia penale al Tribunale cantonale**d'appello** contro le decisioni esecutive o le decisioni su ricorso del Dipartimento.

19.

L'atto normativo "Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)" CSC <u>370.100</u> (stato 1 gennaio 2019) è modificato come segue:

Art. 11 cpv. 2 (modificato)

² Gli interessati alla procedura sono obbligati a collaborare al rilevamento della fattispecie. L'obbligo di collaborare decade se ciò comporterebbe addebiti penali nei loro confronti.

Art. 28 cpv. 2 (modificato)

² Il ricorso amministrativo è escluso, quando **secondo la legge** sono possibili l'opposizione o direttamente il ricorso al Tribunale amministrativo**d'appello**.

Titolo dopo Art. 37 (modificato)

4. Procedura dinanzi al Tribunale amministrativod'appello

¹⁾ CSC 350.210

Art. 42 cpv. 1 (modificato)

¹ Decisioni provvisionali e decisioni determinanti il corso della procedura possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi al Tribunale amministrativod'appello.

Art. 43 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3, cpv. 4 (modificato)

- ¹ Il Tribunale amministrativo**d'appello** decide di regola nella composizione di tre giudici.
- ² Il Tribunale amministrativo**Esso** decide nella composizione di cinque giudici su: *Elenco invariato.*
- ³ Esso decide nella composizione di giudice unico, quando:
- a) (modificata) il valore litigioso non supera i 5000-10 000 franchi e non è prescritta una composizione di cinque giudici;
- ⁴ Casi in cui conformemente al capoverso 3 è tenuto a decidere un giudice unico possono essere decisi in-Il Tribunale d'appello decide nella composizione di tre membri in merito a controversie conformemente al capoverso 3 lettera a, se il giudice unico competente lo disponeciò viene richiesto da una delle parti nella prima memoria.

Art. 44 cpv. 1 (modificato)

¹ II Tribunale amministrativod'appello pronuncia la sentenza, di regola senza dibattimento in Tribunale tribunale, in base agli atti.

Art. 47 cpv. 1 (modificato)

¹ Il Tribunale amministrativo**d'appello** è competente anche per la risposta a pregiudiziali necessaria per giudicare l'oggetto principale.

Art. 48 cpv. 1 (modificato)

¹ Il Tribunale amministrativod'appello può comunicare una sentenza nel dispositivo; senza motivazione oppure con una motivazione-breve motivazione. Ogni parte può richiedere per iscritto una sentenza interamente motivata entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa. Se entro tale termine nessuna delle parti richiede una motivazione, la sentenza cresce in giudicato.

Art. 49 cpv. 1 (modificato)

- ¹ Il Tribunale amministrativod'appello giudica i ricorsi contro:
- f) (modificata) decisioni delle Chiese di Stato riconosciute e dei loro comuni parrocchiali, se si fa valere una violazione di norme giuridiche emanate dallo Statopossono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale, e controversie di diritto amministrativo assegnate per il giudizio al Tribunale amministrativod'appello dalle Chiese di Stato;

- f^{bis}) (nuova) decisioni di vigilanza gerarchica del Tribunale della magistratura concernenti membri del Tribunale della magistratura e decisioni di vigilanza gerarchica dei tribunali regionali;
- f^{er}) (nuova) decisioni di vigilanza gerarchica del Gran Consiglio concernenti membri del Gran Consiglio, del Governo, del Tribunale della magistratura, dei tribunali regionali nonché il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi;

Art. 52 cpv. 1 (modificato)

¹ Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al Tribunale amministrativo**d'appello** entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata.

Art. 55 cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)

- ² La decisione modificata deve essere comunicata al Tribunale amministrativo **d'appello**.
- ³ Il Tribunale amministrativo**d'appello** deve esaminare il ricorso soltanto nella misura in cui esso non sia divenuto privo d'oggetto in seguito alla modifica della decisione.

Art. 56 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)

- ¹ Fatte salve disposizioni legali derogatorie, il Tribunale amministrativo**d'appello** è vincolato alle richieste delle parti.
- ² Se il Tribunale amministrativo**d'appello** non è vincolato alle richieste delle parti, esso può modificare una decisione a svantaggio della parte ricorrente oppure concederle più di quanto ha richiesto. In tal caso occorre prima dare alle parti la possibilità di prendere posizione o di ritirare il ricorso.
- ³ Quando il Tribunale amministrativo**d'appello** revoca una decisione impugnata, emana esso stesso la nuova decisione o rinvia la causa per la nuova decisione.

Art. 57 cpv. 1 (modificato)

¹ In veste di Corte costituzionale, il Tribunale amministrativod'appello giudica i ricorsi contro:

Elenco invariato

Art. 60 cpv. 1 (modificato)

¹ Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al Tribunale amministrativod'appello entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata o dalla pubblicazione ufficiale.

Art. 61 cpv. 1 (modificato), cpv. 3 (modificato)

¹ Il Tribunale amministrativo**d'appello** abroga l'atto normativo impugnato o la decisione impugnata, se è anticostituzionale o illegale.

Art. 62 cpv. 1 (modificato)

¹ Per quanto questa sezione non contenga alcuna prescrizione, si applicano le disposizioni sulla procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativogiudiziario.

Art. 63 cpv. 1 (modificato), cpv. 2

- ¹ Il Tribunale amministrativo d'appello giudica nella procedura d'azione:
- c) (modificata) pretese di indennizzo risultanti dalla legge sulla responsabilità dello Stato, se nessun'altra autorità è competente a giudicare;
- f) (modificata) controversie di diritto pubblico e amministrativo assegnate per il giudizio al Tribunale amministrativod'appello da una norma speciale;
- g) (modificata) controversie a cui partecipano le Chiese riconosciute dallo Stato o i loro comuni parrocchiali, se possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale, oppure che sono assegnate per il giudizio al Tribunale amministrativod'appello dalle Chiese di Stato-o se viene invocato il diritto cantonale.
- ² In veste di Tribunale delle assicurazioni esso giudica nella procedura d'azione:
- b) (modificata) controversie ai sensi dell'articolo 47articolo 85 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)¹⁾ e dell'articolo 7 del Codice di diritto processuale civile svizzero²⁾.

Art. 64 cpv. 1 (modificato)

¹ La litispendenza ha inizio con la presentazione dell'azione al Tribunale amministrativod'appello.

Art. 65 cpv. 1 (modificato)

¹ Per quanto questa sezione non contenga alcuna normaprescrizione, si applicano le disposizioni sulla procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo d'appello.

Titolo dopo Art. 65 (nuovo)

4a. Procedura dinanzi al Tribunale della magistratura

³ Qualora alla violazione della Costituzione non possa essere posto altro rimedio, il Tribunale amministrativod'appello emana le disposizioni necessarie.

¹⁾ RS <u>961.01</u>

²⁾ RS 272

Art. 65a (nuovo)

Ricorso giudiziario

- ¹ Il Tribunale della magistratura giudica quale autorità di ultima istanza ricorsi contro:
- a) decisioni di vigilanza gerarchica del Tribunale d'appello concernenti membri del Tribunale d'appello;
- decisioni di vigilanza gerarchica del Gran Consiglio concernenti membri del Tribunale d'appello:
- decisioni concernenti l'indennizzo in caso di mancata rielezione di un membro di un tribunale;
- d) decisioni di diritto del personale concernenti collaboratori del Tribunale d'appello;
- e) decisioni della commissione di vigilanza;
- decisioni del Tribunale d'appello concernenti domande di ricusa, se l'impugnazione dinanzi al Tribunale federale presuppone una decisione di un'autorità di impugnazione cantonale;
- g) altre decisioni, se ciò è previsto dalla legge o necessario in base al diritto fede-
- ² I presupposti per il ricorso e per la procedura di ricorso si conformano alle norme valide per la procedura di ricorso giudiziario dinanzi al Tribunale d'appello.

Art. 65b (nuovo)

Conflitti di competenza

- ¹ Il Tribunale della magistratura decide in via definitiva in caso di conflitti di competenza tra organi giudiziari per la cui soluzione la legge non prevede altre norme.
- ² A esso si appella un organo giudiziario in caso di accordo circa l'esistenza di un conflitto di competenza.

Art. 65c (nuovo)

Procedura d'azione giudiziaria amministrativa

¹ Nella procedura d'azione giudiziaria amministrativa, quale unica istanza cantonale il Tribunale della magistratura giudica pretese di indennizzo risultanti dalla legge sulla responsabilità dello Stato¹⁾ che gli sono state attribuite per il giudizio.

Art. 68 cpv. 2 (modificato)

² Il ricorso è ricevibile solo se l'asserita violazione del diritto non può essere denunciata mediante rimedi giuridici o azione al Tribunale amministrativo d'appello o al Governo.

-

¹⁾ CSC 170.050

Art. 75 cpv. 2 (modificato), cpv. 4 (modificato)

² La tassa di Stato ammonta al massimo a 20 000 franchi. Essa si calcola in base al volume e alla difficoltà della causa, nonché in base all'interesse e alle risorse economiche di chi deve assumersi le spese. In procedure dinanzi al Tribunale amministrativod'appello che causano spese particolarmente elevate il limite delle tasse aumentasale a 100 000 franchi. In caso di rinuncia ad una sentenza interamente motivata, la tassa di Stato viene adeguatamente ridotta.

⁴ Per procedure dinanzi al Tribunale amministrativo, il Tribunale amministrativo disciplina tramite ordinanza l'ammontare L'ammontare delle tasse per compilazioni e comunicazioni, nonché il rimborso degli esborsi in contanti vengono disciplinati tramite ordinanza¹⁾ dal Tribunale d'appello per procedure dinanzi al Tribunale d'appello e dal Tribunale della magistratura per procedure dinanzi al Tribunale della magistratura.

Art. 77 cpv. 2 (modificato)

² L'ufficio designato dal Governo decide sull'obbligo di rimborso. Tale decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativod'appello.

Art. 80 cpv. 3 (modificato)

³ L'esecuzione delle misure decise o disposte dal Tribunale amministrativo**d'appello** spetta al Dipartimento competente in materia di giustizia.

Art. 85 cpv. 5 (nuovo)

⁵ Procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale amministrativo al momento dell'entrata in vigore della revisione parziale del (...) vengono trasferiti al tribunale competente secondo il nuovo diritto con effetto al momento dell'entrata in vigore.

Art. 85b

Abrogato

20.

L'atto normativo "Legge d'applicazione relativa alla procedura di conciliazione e di arbitrato secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali (LAPCA)" CSC 370.300 (stato 1 gennaio 2011) è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

¹ Il tribunale arbitrale **Tribunale d'appello** giudica liti tra assicuratori e fornitori di prestazioni per le quali il diritto federale in materia di assicurazioni sociali prevede una procedura di conciliazione e una procedura di arbitrato.

1

¹⁾ CSC 370.110

² Qualora non abbia già giudicato un'autorità di conciliazione istituita per via contrattuale, la procedura d'arbitrato di arbitrato deve essere preceduta da una procedura di conciliazione dinanzi all'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali.

Art. 2

Abrogato

Art. 3 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (nuovo), cpv. 4 (nuovo)

Autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali 1. Composizione e posizione (titolo modificato)

- ¹ L'organo**L'autorità** di conciliazione **per controversie inerenti le assicurazioni sociali** è composto**composta** da un mediatore e dal suo supplente.
- ² Il tribunale arbitrale è composto dal presidente e da un rappresentante Tribunale d'appello nomina i membri dell'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali per la durata di ogni parte designato dalle stessequattro anni. È possibile procedere a nomine sostitutive durante il periodo di carica.
- ³ Il mediatore stabilisce la sede dell'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali.
- ⁴ La sede e la composizione dell'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali devono essere rese note pubblicamente.

Art. 3a (nuovo)

- 2. Vigilanza
- ¹ Il Tribunale d'appello esercita la vigilanza sull'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali.
- ² L'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali sottopone il preventivo e il conto annuale per approvazione al Tribunale d'appello.
- ³ Per il resto nei confronti dell'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali e dei suoi membri il Tribunale d'appello dispone degli stessi strumenti di vigilanza e mezzi ausiliari di cui dispone nei confronti delle altre autorità giudiziarie e dei loro membri sottoposti alla sua vigilanza diretta.
- ⁴ Si applicano per analogia le disposizioni della legge sull'organizzazione giudiziaria relative alla vigilanza sulla giustizia.

Art. 4 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (abrogato)

ElezioneSezione1. Organo di conciliazione e presidenza arbitrato del tribunale arbitrale Tribunale d'appello

1. Composizione (titolo modificato)

- ¹ La Corte plenaria del-II Tribunale amministrativo elegge i membri dell'organo di eoneiliazione e designa tra questi-d'appello costituisce una sezione apposita per controversie per le quali il presidente del tribunale diritto federale in materia di assicurazioni sociali prevede una procedura arbitrale e il suo supplente.
- ² La durata della carica corrisponde a quella dei membri sezione di arbitrato del Tribunale amministrativo. d'appello è composta da:
- a) (nuova) il presidente della sezione che si occupa di casi inerenti le assicurazioni sociali oppure un membro del Tribunale d'appello designato da questa persona, se la lingua in cui si svolge il procedimento non corrisponde alla lingua madre del presidente della sezione (presidenza della sezione);
- b) **(nuova)** due membri, di cui uno rappresenta gli assicuratori, l'altro i fornitori di prestazioni e che vengono designati dalle parti caso per caso.

Art. 5 cpv. 2 (modificato)

- 2. Membri del tribunale arbitraledesignati (titolo modificato)
- ² QualoraSe entro il termine fissato dal presidente della sezione di arbitrato del Tribunale d'appello una parte non abbia elettoha designato il proprio rappresentante nel tribunale arbitrale, questo viene designatonominato dal presidente del Tribunale amministrativo una volta ascoltatagiudice dell'istruzione dopo aver sentito la parte interessata.

Art. 6

Abrogato

Art. 7 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 2^{bis} (nuovo), cpv. 3 (modificato)

- ¹ L'indennità dei I membri dell'organodell'autorità di conciliazione si conforma alla spesa effettiva per controversie inerenti le assicurazioni sociali vengono retribuiti per il loro onere legittimo secondo l'onorario vigente per il gratuito patrocinio e ammonta al 75 percento dell'onorario raccomandato dalla Federazione grigionese degli avvocati per la difesa d'ufficio.
- ² I membri designati della sezione di arbitrato del tribunale arbitrale ricevono-Tribunale d'appello vengono retribuiti per le sedute e lo studio degli atti una diaria che non può essere inferiore rispettivamente superiore all'importo-la loro attività giudiziaria sotto forma di 300 rispettivamente 500 franchi.:
- a) (nuova) un'indennità giornaliera;
- (nuova) una rimunerazione di partecipazione se sono coinvolti in una decisione per circolazione degli atti.

^{2bis} Il diritto a retribuzione insorge con l'assegnazione di una pratica. Se una pratica viene meno o se un membro non può partecipare per ragioni personali, la retribuzione va ridotta.

³ Abrogato

³ Il Tribunale amministrativo disciplina i d'appello definisce l'ammontare dell'indennità giornaliera, della rimunerazione di partecipazione e gli altri dettagli in un'ordinanza¹⁾-e adegua periodicamente la diaria al rinearo.

Art. 8

Abrogato

Art. 9 cpv. 1 (modificato)

¹ La procedura di conciliazione viene avviata presentando all'organo-una richiesta di conciliazione una richiestascritta all'autorità di conciliazione serittaper controversie inerenti le assicurazioni sociali.

Art. 11 cpv. 1 (modificato)

¹ L'organo L'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali informa tramite un estratto del protocollo-il presidente della sezione di arbitrato del tribunale arbitrale del Tribunale d'appello in merito al fallimento della proceduradel procedimento di conciliazione tramite un estratto del protocollo.

Art. 11a (nuovo)

- 4. Spese procedurali e assistenza giudiziaria gratuita
- ¹ Il procedimento di conciliazione è soggetto a spese.
- ² Le spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria gratuita si conformano alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa²).
- ³ La competenza per la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita spetta alla sezione di arbitrato del Tribunale d'appello. L'assistenza giudiziaria gratuita può essere chiesta al più presto con l'avvio del procedimento di conciliazione.

Art. 12 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

Tribunale arbitraleProcedura di arbitrato

- 1. Termine per l'azione (titolo modificato)
- ¹ Il presidente del tribunale arbitrale fissa alla parte che si è rivolta per prima all'organoall'autorità di conciliazione **per controversie inerenti le assicurazioni sociali** un termine di 30 giorni, che può essere prorogato una volta, per la presentazione dell'azione.
- ² Qualora abbia giudicato un'autorità di conciliazione istituita per via contrattuale, l'azione deve essere presentata per iscritto al tribunale arbitrale Tribunale d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione del fallimento dell'udienza di conciliazione.

¹⁾ CSC 370.310

²⁾ CSC 370.100

Art. 13 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (nuovo)

¹ Per quanto la presente legge non contenga alcuna prescrizione, si applicano le disposizioni trovano applicazione l'articolo 56 fino all'articolo 61 della legge federale sulla procedura d'azione dinanzi al Tribunale amministrativo parte generale del diritto delle assicurazioni sociali³⁾.

² A titolo integrativo sono applicabili le disposizioni concernenti la procedura d'azione giudiziaria amministrativa dinanzi al Tribunale d'appello.

Art. 14

Abrogato

Art. 15 cpv. 2 (nuovo)

² I procedimenti pendenti dinanzi al tribunale arbitrale al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto vengono trasferiti al Tribunale d'appello con effetto al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto.

21.

L'atto normativo "Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (Legge scolastica)" CSC 421.000 (stato 1 marzo 2021) è modificato come segue:

Art. 95 cpv. 3 (modificato), cpv. 4 (modificato)

³ Decisioni di attribuzione negative e decisioni concernenti la mancata promozione e la promozione possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi all'Ufficio. L'Ufficio può prevedere una procedura di riesame speciale. Le decisioni dell'Ufficio possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi al Tribunale amministrativo d'appello.

⁴ Le decisioni dell'Ufficio sulla disposizione e sulla revoca di provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore ad alta soglia possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi al Tribunale amministrativo d'appello.

22.

L'atto normativo "Legge sulle scuole universitarie e sulla ricerca (LSUR)" CSC 427.200 (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

Art. 31 cpv. 1 (modificato)

¹ Una volta esaurita la procedura di impugnazione interna alla scuola, le seguenti decisioni delle scuole universitarie con ente responsabile cantonale possono essere impugnate entro dieci giorni tramite ricorso al Tribunale amministrativod'appello:

Elenco invariato.

³⁾ RS 830.1

23.

L'atto normativo "Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing)" CSC 492.100 (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 3 cpv. 4 (modificato), cpv. 5 (modificato)

- ⁴ Nei rapporti scritti, le autorità cantonali, il Tribunale eantonaled'appello, il Tribunale amministrativodella magistratura e il giudice dei provvedimenti coercitivi usano le lingue ufficiali nelle loro forme standard.
- ⁵ La forma standard del romancio usata dalle autorità cantonali, dal Tribunale eantonaled'appello, dal Tribunale amministrativodella magistratura e dal giudice dei provvedimenti coercitivi è il rumantsch grischun. Le persone di lingua romancia possono rivolgersi al Cantone negli idiomi o in rumantsch grischun.

Art. 8 cpv. 1 (modificato)

- 2. Tribunale eantonale, Tribunale amministrativod'appello e giudice dei provvedimenti coercitivi (titolo modificato)
- ¹ Nelle loro memorie e istanze destinate-In procedimenti dinanzi al Tribunale eantonaled'appello, al Tribunale amministrativo-della magistratura e al giudice dei provvedimenti coercitivi le parti possono usare una lingua ufficiale cantonale di loro scelta per le loro memorie e istanze.

Art. 10a cpv. 1 (modificato)

¹ Se un'autorità di conciliazione è competente per l'intero Cantone, si applicano le disposizioni relative al Tribunale cantonaled'appello, al Tribunale amministrativodel- la magistratura e al giudice dei provvedimenti coercitivi.

24.

L'atto normativo "Legge sulla protezione della natura e del paesaggio del Cantone dei Grigioni (Legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP)" CSC 496.000 (stato 1 gennaio 2013) è modificato come segue:

Art. 42 cpv. 2 (modificato)

² Contro le decisioni del servizio specializzato**dei servizi specializzati** relative a una licenza edilizia è data facoltà di ricorso presso il Tribunale amministrativo**d'appello**.

25.

L'atto normativo "Legge d'applicazione della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge d'applicazione della legge sugli agenti terapeutici, LAdLA-Ter)" CSC 500.500 (stato 1 gennaio 2018) è modificato come segue:

Art. 29a cpv. 1 (modificato)

¹ Contro decisioni della Commissione etica cantonale designata dal Governo è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativod'appello.

26.

L'atto normativo "Legge sui Servizi psichiatrici dei Grigioni" CSC <u>500.900</u> (stato 1 gennaio 2021) è modificato come segue:

Art. 12 cpv. 3 (modificato)

³ Il ricorso al Consiglio d'amministrazione contro decisioni in materia di diritto del personale prese dalla direzione è ammesso unicamente se è esclusa l'impugnazione al Tribunale amministrativod'appello.

27.

L'atto normativo "Legge d'applicazione della legge sul lavoro e della prevenzione degli infortuni secondo la legge sull'assicurazione contro gli infortuni" CSC <u>530.100</u> (stato 1 gennaio 2011) è modificato come segue:

Art. 9 cpv. 2 (modificato)

² Le decisioni del Dipartimento possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativod'appello entro 30 giorni dalla comunicazione.

28.

L'atto normativo "Legge sulla composizione dei conflitti collettivi del lavoro" CSC <u>538.100</u> (stato 1 gennaio 2011) è modificato come segue:

Art. 14 cpv. 1 (modificato)

¹ Riguardo al contenuto la proposta di mediazione è inappellabile. Le decisioni dell'Ufficio di conciliazione quale autorità di mediazione possono essere impugnate con ricorso conformemente al Codice di procedura civile¹⁾ dinanzi al Tribunale cantonaled'appello, se viene fatta valere una violazione della legge.

29.

L'atto normativo "Legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi (LAMRP)" CSC <u>542.100</u> (stato 1 gennaio 2014) è modificato come segue:

68

¹⁾ RS <u>272</u>

Art. 19 cpv. 2 (modificato)

² Contro le decisioni su opposizione prese dalla Cassa di compensazione AVS è data facoltà di inoltrare ricorso scritto entro 30 giorni dalla comunicazione presso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigionid'appello.

30.

L'atto normativo "Legge concernente le prestazioni complementari cantonali all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge cantonale sulle prestazioni complementari)" CSC 544.300 (stato 1 gennaio 2012) è modificato come segue:

Art. 19 cpv. 1 (modificato)

¹ Contro le decisioni su opposizione della Cassa di compensazione AVS può essere presentato ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione su opposizione al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigionid'appello.

31.

L'atto normativo "Legge sull'assistenza alle persone nel bisogno (Legge cantonale sull'assistenza)" CSC <u>546.250</u> (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 13 cpv. 2 (modificato)

² Il Tribunale amministrativo**d'appello** decide controversie risultanti dall'applicazione della presente legge.

32.

L'atto normativo "Legge sugli assegni familiari (LAF)" CSC <u>548.100</u> (stato 1 gennaio 2013) è modificato come segue:

Art. 22 cpv. 1 (modificato)

¹ Contro le decisioni su opposizione delle casse di compensazione per gli assegni familiari può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigionid'appello entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione su opposizione.

Art. 23 cpv. 2 (modificato)

² Contro la decisione del Governo può essere inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni **d'appello** entro 30– giorni dalla comunicazione della decisione

33.

L'atto normativo "Legge sugli assegni maternità" CSC <u>548.200</u> (stato 1 agosto 2009) è modificato come segue:

Art. 13 cpv. 1 (modificato)

¹ Le disposizioni emanate in base alla presente legge possono essere impugnate entro 30 giorni dal recapito con ricorso al Tribunale amministrativod'appello.

34.

L'atto normativo "Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol)" CSC <u>613.000</u> (stato 1 gennaio 2019) è modificato come segue:

Art. 22d cpv. 3 (modificato)

³ Le decisioni del giudice possono essere impugnate con ricorso al Tribunale eanto-nale**d'appello**. Per la procedura fanno stato per analogia le disposizioni concernenti il ricorso di diritto penale.

35.

L'atto normativo "Legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo (LAdLSA)" CSC <u>618.100</u> (stato 1 gennaio 2020) è modificato come segue:

Art. 21a cpv. 1 (modificato)

¹ Decisioni dell'autorità giudiziaria possono essere impugnate con ricorso al Tribuna-le eantonaled'appello.

36.

L'atto normativo "Legge d'applicazione della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LAdLTEO)" CSC <u>620.100</u> (stato 1 maggio 2017) è modificato come segue:

Art. 3 cpv. 1 (modificato)

Tribunale amministrativo d'appello (titolo modificato)

¹ Il Tribunale amministrativod'appello è competente per:

Elenco invariato.

37.

L'atto normativo "Legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (LGF)" CSC 710.100 (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 39 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)

Tribunale cantonale e Tribunale amministrativo Autorità giudiziarie (titolo modificato)

- ¹ Per quanto riguarda le competenze decisionali relative ai crediti, il Tribunale cantonaled'appello e il Tribunale amministrativodella magistratura sono equiparati al Governo.
- ² Per le uscite indispensabili in relazione diretta alla giurisprudenza materiale **le autorità giudiziarie** non è necessarionecessitano di un credito suppletivo.
- ³ Per quanto necessario per il settore giudiziario, il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo possonod'appello può, dopo aver sentito il Dipartimento delle finanze e dei comuni e il Controllo delle finanze, emanare tramite ordinanza disposizioni derogatorie di diritto finanziario.

Art. 39a

Abrogato

38.

L'atto normativo "Legge sulla vigilanza finanziaria (LVF)" CSC <u>710.300</u> (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 1, cpv. 2 (modificato)

- ¹ L'organo specialistico supremo in materia di vigilanza finanziaria del Cantone è il Controllo delle finanze. Esso sostiene:
- a) (modificata) il Gran Consiglio e la sua Commissione della gestione nell'esercizio del compito costituzionale di vigilanza finanziaria sull'Amministrazione,
 sul Tribunale eantonale e sul Tribunale amministrativo, d'appello nonché sugli
 istituti autonomi di diritto pubblico:
- c) (modificata) il Tribunale eantonale e il Tribunale amministrativod'appello negli aspetti finanziari della vigilanza sulla giustizia.
- ² Il Controllo delle finanze è indipendente e autonomo nell'esercizio delle sue funzioni specifiche. Nella sua attività di verifica esso sottostà soltanto alla Costituzione e alla legge. Stabilisce annualmente il suo programma di verifica e lo porta a conoscenza della Commissione della gestione, del Governo e per estratti a conoscenza del Tribunale eantonale e del Tribunale amministrativod'appello.

Art. 8 cpv. 2 (modificato)

² Esso tratta direttamente con la Commissione della gestione, con il Governo, nonché con il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo d'appello. Questi invitano periodicamente il capo del Controllo delle finanze a un colloquio.

Art. 9 cpv. 2 (modificato)

² Esso fornisce alla Commissione della gestione qualsiasi informazione utile all'esercizio dell'alta vigilanza. Su richiesta mette a sua disposizione tutte le risoluzioni del Governo, dei Dipartimenti, nonehé del Tribunale cantonale- e del Tribunale amministrativod'appello che riguardano la sorveglianza sui crediti di preventivo e la gestione finanziaria. Inoltre esso invia alla Commissione della gestione tutti i rapporti di verifica e la relativa corrispondenza, nonché le decisioni circa contestazioni e proposte.

Art. 13 cpv. 1 (modificato)

¹ Le commissioni parlamentari d'inchiesta, la Commissione della gestione, il Governo, i dipartimenti, nonché il Tribunale eantonale e il Tribunale amministrativo **d'appello** possono assegnare al Controllo delle finanze incarichi di verifica speciali e interpellarlo quale organo consultivo in questioni di vigilanza finanziaria.

Art. 14 cpv. 2 (modificato)

² Il rapporto, che può essere associato a proposte, deve essere inviato al servizio cantonale competente, al tribunale regionale competente, all'autorità di conciliazione competente, al Dipartimento competente, alla Cancelleria dello Stato, al Tribunale eantonale o al Tribunale amministrativo, d'appello nonché al Dipartimento delle finanze e dei comuni. In caso di mandati di revisione, il rapporto è indirizzato all'organo competente.

Art. 15 cpv. 2 (modificato)

² Se nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza il Controllo delle finanze riscontra irregolarità nell'organizzazione, nel metodo o nell'impiego del personale che non riguardano direttamente le finanze e la contabilità, ne informa per iscritto il Dipartimento preposto, la Cancelleria dello Stato, il Tribunale eantonale o il Tribunale amministrativo, d'appello nonché il Dipartimento delle finanze e dei comuni. Esso può raccomandare misure di miglioramento.

Art. 16 cpv. 2

- ² Se una contestazione o una proposta non può essere liquidata entro il termine fissato o se le contestazioni e le proposte sono controverse, il Controllo delle finanze sottopone la pratica per la decisione definitiva:
- c) (modificata) al Tribunale eantonaled'appello nei casi che riguardano un tribunale regionale o un'autorità di conciliazione.

Art. 18 cpv. 1 (modificato)

¹ Qualora sussistano indizi di reato, il Controllo delle finanze lo comunica al Dipartimento competente, alla Cancelleria dello Stato, al Tribunale cantonale o al Tribunale amministrativod'appello. Le autorità informate provvedono immediatamente alle misure del caso.

39.

L'atto normativo "Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni" CSC 720.000 (stato 1 gennaio 2021) è modificato come segue:

Art. 137a cpv. 1 (modificato)

¹ Se il reclamo è rivolto contro una decisione di tassazione motivata in modo esauriente, con l'approvazione del reclamante e dell'autorità di tassazione esso può essere trasmesso come ricorso al Tribunale amministrativod'appello.

Art. 139 cpv. 1 (modificato)

¹ Contro le decisioni disu reclamo e le decisioni relative a condoni fiscali il contribuente può presentare ricorso scritto al Tribunale amministrativod'appello entro 30 giorni dalla notifica della decisione.

Art. 140 cpv. 2 (modificato)

² Nella procedura di ricorso il Tribunale amministrativo**d'appello** ha le medesime competenze dell'autorità di tassazione nella procedura di tassazione. Un dibattimento orale ha luogo solo eccezionalmente.

Art. 142 cpv. 2 (modificato)

² L'Amministrazione cantonale delle imposte è competente per giudicare le istanze di revisione di decisioni di tassazione e di reclamo, mentre la revisione di decisioni disu ricorso spetta al Tribunale amministrativod'appello.

Art. 158 cpv. 3 (modificato)

³ La decisione di garanzia deve essere notificata al contribuente per iscritto e può essere impugnata con ricorso al Tribunale amministrativod'appello.

Art. 166 cpv. 3 (modificato)

³ Il Tribunale amministrativo**d'appello** è commissione di ricorso ai sensi della legge federale sull'imposta preventiva¹⁾, rispettivamente della legge federale sull'imposta federale diretta²⁾

¹⁾ Art. 35 cpv. 2 LIP

²⁾ Art. 104 cpv. 3 LIFD

40.

L'atto normativo "Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC)" CSC <u>720.200</u> (stato 1 gennaio 2021) è modificato come segue:

Art. 29 cpv. 2 (modificato)

² Contro decisioni su opposizione e di revisione il contribuente può presentare ricorso scritto al Tribunale amministrativod'appello entro 30 giorni dal recapito.

41.

L'atto normativo "Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC)" CSC <u>801.100</u> (stato 1 aprile 2019) è modificato come segue:

Art. 87 cpv. 4 (modificato)

⁴ Se l'autorità EFZ rilascia il permesso EFZ, ciò viene comunicato dall'autorità edilizia comunale contemporaneamente al rilascio della licenza edilizia. In tal caso la licenza edilizia può essere impugnata direttamente al Tribunale amministrativo d'appello a prescindere da eventuali rimedi giuridici comunali.

Art. 100 cpv. 2 (modificato)

² Se autorizzazioni supplementari vengono rese pubbliche insieme a decisioni, decreti o risoluzioni che sono sottopostesoggetti a ricorso presso il Tribunale amministrativod'appello, il rimedio legale del ricorso vale anche per un'eventuale impugnazione dell'autorizzazione supplementare.

Art. 102 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

- ¹ Decisioni del Governo sull'emanazione di piani delle utilizzazioni cantonali e di ordinamenti sostitutivi, sull'approvazione di ordinamenti base comunali, nonché su ricorsi di pianificazione territoriale possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativod'appello.
- ² Decisioni del Governo ai sensi del capoverso 1, nonché decisioni sull'emanazione del piano direttore cantonale e sull'approvazione di piani direttori regionali possono essere impugnate dai comuni e dalle regioni interessati, quali responsabili della pianificazione locale rispettivamente regionale, con ricorso presso il Tribunale amministrativod'appello.

Art. 103 cpv. 1 (modificato)

¹ Decisioni di autorità cantonali che si basano sulla presente legge o su atti normativi fondati su quest'ultima e che secondo esplicita regolamentazione non possono essere impugnate presso il Governo, sono soggette a ricorso presso il Tribunale amministrativod'appello.

Art. 105 cpv. 2 (modificato)

² Il diritto di ricorso del Cantone ai sensi della legge federale sulla pianificazione territoriale¹⁾- compete al Governo. Il Tribunale amministrativod'appello offre al Dipartimento la possibilità di partecipare alla procedura per quanto riguarda edifici ed impianti al di fuori delle zone edificabili e l'espropriazione materiale.

42.

L'atto normativo "Legge sulle espropriazioni del Cantone dei Grigioni" CSC 803.100 (stato 1 gennaio 2013) è modificato come segue:

Art. 18

Abrogato

Art. 19 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato), cpv. 4 (nuovo), cpv. 5 (nuovo)

Commissione di espropriazione

- 1. Posizione e composizione (titolo modificato)
- ¹ Per tutti i casi di espropriazione che hanno luogo in un circondario d'espropriazione, il Governo nomina Vi è una commissione di espropriazione eomposta di tre membri e due supplenti in carica per 4 anni. Il presidente è designato dal Governo. Circa la tenuta del verbale decide la commissione stessal'intero Cantone.
- ² Per la ricusazione fanno stato le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativaLa commissione di espropriazione è composta da un presidente, da un vicepresidente e da cinque altri membri.
- ³ Se l'opera da eseguire si estende a più circondari d'espropriazione, il Governo designa una-La commissione d'espropriazione unicadi espropriazione è autonoma nella giurisprudenza e vincolata unicamente al diritto.
- ⁴ Essa può dotarsi di una segreteria e di un attuariato. Sotto il profilo amministrativo la commissione di espropriazione è annessa al Tribunale d'appello. Lì dispone del suo indirizzo di recapito.
- ⁵ Il Governo stabilisce l'indennità giornaliera per i membri della commissione di espropriazione attivi a titolo accessorio.

Art. 19a (nuovo)

2. Nomina

¹ I membri della commissione di espropriazione appartengono a diversi gruppi professionali e sono in possesso delle conoscenze specialistiche, linguistiche e del luogo necessarie per la stima.

_

¹⁾ RS 700

- ² Il Tribunale d'appello nomina i membri della commissione di espropriazione per la durata di quattro anni. È possibile procedere a nomine sostitutive durante il periodo di carica.
- ³ Il Tribunale d'appello pubblica i posti vacanti, se non si ripresenta un membro in carica
- ⁴ La composizione della commissione di espropriazione deve essere resa nota pubblicamente.

Art. 20

3. Competenze (titolo modificato)

Art. 20a (nuovo)

- 4. Composizione
- ¹ La commissione di espropriazione decide nella composizione di tre membri. Tra questi rientrano:
- a) il presidente o il vicepresidente (presidenza);
- b) altri due membri.
- ² Se la commissione di espropriazione si è dotata di un attuariato, l'attuario prende parte al dibattimento con voto consultivo. Egli allestisce il verbale del dibattimento, redige il giudizio e sottoscrive gli esemplari dello stesso insieme a chi detiene la presidenza.

Art. 21 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)

- ¹ II Tribunale amministrativod'appello esercita la vigilanza sulle commissioni d'espropriazionesulla commissione di espropriazione.
- ² Esso esercita in maniera opportuna la-Nei confronti della commissione di espropriazione e dei suoi membri esso dispone degli stessi strumenti di vigilanza sul loro funzionamento e può impartire mezzi ausiliari di cui dispone nei confronti delle altre autorità giudiziarie e dei loro istruzioni generalimembri sottoposti alla sua vigilanza diretta.
- ³ Le-Si applicano per analogia le disposizioni della legge sull'organizzazione giudiziaria¹⁾ relative alla vigilanza sulla giustizia-si applicano per analogia.

Art. 22 cpv. 1 (modificato)

Tribunale amministrativo d'appello (titolo modificato)

¹ L'espropriante e l'espropriato possono presentare ricorso, quando non sia esplicitamente disposto in altro modo, al Tribunale amministrativod'appello contro tutte le decisioni della commissione d'espropriazione di espropriazione su oggetti²⁾.

¹⁾ CSC 173.000

²⁾ Vedi gli art. 52 segg. LTA, CSC <u>370.100</u>

Art. 36 (nuovo)

Disposizioni transitorie concernenti la riorganizzazione delle commissioni di espropriazione

- ¹ La durata di carica dei membri delle commissioni di espropriazione si conclude con l'entrata in vigore della modifica del (...).
- ² I procedimenti pendenti dinanzi alle commissioni di espropriazione al momento dell'entrata in vigore della modifica del (...) vengono trasferiti alla commissione di espropriazione con effetto al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto.

43.

L'atto normativo "Legge sui comprensori del Cantone dei Grigioni" CSC <u>803.200</u> (stato 1 gennaio 2018) è modificato come segue:

Art. 9 cpv. 1 (modificato)

¹ Le decisioni ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativod'appello entro 30 giorni.

Art. 13 cpv. 2 (modificato)

² Il decreto d'inizio va reso noto in modo adatto e comunicato per iscritto ai proprietari fondiari interessati, o all'amministratore di comunioni di proprietà per piani, con l'indicazione che contro l'applicazione della procedura di comprensorio di per sé e contro la delimitazione del territorio di comprensorio si può ricorrere entro 30 giorni al Tribunale amministrativod'appello.

Art. 17 cpv. 3 (modificato)

³ Contro la decisione disu opposizione si può far ricorso entro 30 giorni al Tribunale amministrativo**d'appello**.

44.

L'atto normativo "Legge sugli appalti pubblici (Lap)" CSC <u>803.300</u> (stato 1 gennaio 2014) è modificato come segue:

Art. 25 cpv. 1 (modificato)

¹ Contro le decisioni del committente può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativod'appello.

Art. 28 cpv. 2 (modificato)

² Il Tribunale amministrativo**d'appello** può, su richiesta o d'ufficio, accordare l'effetto sospensivo qualora il ricorso appaia sufficientemente motivato e non vi si oppongano interessi prevalenti, siano essi pubblici o privati.

Art. 29 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

¹ Se il contratto non è ancora stato concluso, il Tribunale amministrativo**d'appello** può annullare la decisione e decidere esso stesso nel merito oppure può rinviare al committente la decisione, con o senza condizioni vincolanti.

² Se il contratto è già stato concluso ed il ricorso risulta fondato, il Tribunale amministrativod'appello constata il carattere illegale della decisione.

Art. 30 cpv. 1 (modificato)

¹ Il committente è responsabile dei danni derivanti dalla da una sua decisione, la cui illegalità è stata constatata dal Tribunale amministrativod'appello.

Art. 31 cpv. 3 (modificato)

³ Qualora non esistano altre regolamentazioni di leggi speciali, tale decisione può essere impugnata entro 30 giorni mediante ricorso al Tribunale amministrativo d'appello.

45.

L'atto normativo "Legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA)" CSC 810.100 (stato 1 gennaio 2013) è modificato come segue:

Art. 56 cpv. 3 (modificato)

³ La decisione di approvazione della concessione può essere impugnata entro 30 giorni con ricorso al Tribunale amministrativo d'appello. Anche i comuni sono legittimati a ricorrere

46.

L'atto normativo "Legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque (Legge cantonale sulla protezione delle acque, LCPAc)" CSC <u>815.100</u> (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

Art. 36 cpv. 1 (modificato)

¹ Le decisioni di comuni, unioni di comuni nonché dell'Ufficio, che sono in relazione con una licenza edilizia, possono essere fatte proseguire-impugnate con ricorso al Tribunale amministrativod'appello entro 30 giorni.

47.

L'atto normativo "Legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb)" CSC 820.100 (stato 1 aprile 2020) è modificato come segue:

Art. 53 cpv. 1 (modificato)

¹ Contro le decisioni del Servizio connesse con una licenza edilizia può essere inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativod'appello entro 30 giorni.

48.

L'atto normativo "Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE)" CSC <u>820.200</u> (stato 1 gennaio 2021) è modificato come segue:

Art. 39 cpv. 3 (modificato)

³ Le controversie relative alle condizioni di raccordo per produttori indipendenti secondo l'articolo 7 della legge federale sull'energia¹⁾ nella versione del 26 giugno 1998²⁾ sono decise dal Dipartimento, fatta salva l'impugnazione al Tribunale amministrativod'appello.

49.

L'atto normativo "Legge sulle valutazioni immobiliari ufficiali (LVI)" CSC <u>850.100</u> (stato 1 gennaio 2018) è modificato come segue:

Art. 20 cpv. 1 (modificato)

¹ Contro la decisione su opposizione dell'Ufficio è data facoltà di ricorso scritto al Tribunale amministrativod'appello entro 30 giorni dalla comunicazione.

50.

L'atto normativo "Legge sulla conservazione e il promovimento dell'agricoltura (Legge sull'agricoltura)" CSC <u>910.000</u> (stato 1 dicembre 2012) è modificato come segue:

Art. 29 cpv. 2 (modificato)

² Contro le decisioni e i disposti del dipartimento è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativod'appello.

51.

L'atto normativo "Legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni" CSC 915.100 (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

Art. 6 cpv. 3 (modificato)

³ La decisione del Dipartimento può essere impugnata con ricorso al Tribunale amministrativod'appello.

¹⁾ RS 730.0

²⁾ RU 1999, 197

Art. 18 cpv. 1 (modificato)

¹ Il decreto d'esecuzione e l'ordine d'ufficio possono essere impugnati mediante ricorso direttamente presso il Tribunale amministrativo d'appello. Il ricorso deve rivolgersi contro il comune responsabile dell'esecuzione o, nel caso di un ordine dato dal Governo, contro il Cantone.

Art. 37 cpv. 1 (modificato)

¹ La commissioneLe commissioni di stima e il Tribunale amministrativo cantonale d'appello sono le autorità d'impugnazione.

Art. 43 cpv. 1 (modificato)

¹ Sia i proprietari fondiari interessati sia l'ente responsabile dell'operazione possono presentare ricorso al Tribunale amministrativod'appello entro 30 giorni dal recapito contro le decisioni della commissione di stima.

Art. 44 cpv. 3 (modificato)

³ Contro la decisione d'opposizione su opposizione è possibile inoltrare ricorso al Tribunale amministrativod'appello.

Art. 44ter cpv. 1

- ¹ È legittimato a presentare opposizione
- c) (modificata) le organizzazioni svizzere per la protezione dell'ambiente, per e in quanto fruiscano anche del possano presentare ricorso in materia di diritto amministrativo pubblico al Tribunale federale.

III.

1.

L'atto normativo "Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG)" CSC <u>173.000</u> (stato 1 luglio 2021) è abrogato.

2.

L'atto normativo "Legge sugli stipendi e la previdenza professionale dei membri del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo (LSPT)" CSC <u>173.050</u> (stato 1 luglio 2021) è abrogato.

IV.

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.